L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno III – Vol. VI | Domenica 24 dicembre 1876 | N. 138

SUL PROGETTO DI RIFORMA

DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Osservazioni pratiche

(Contin., vedi N. 137)

III

Tra le più importanti riforme che si contengono nel progetto formulato dalla on. Commissione presieduta dal chiarissimo comm. Peruzzi, e che furono già da noi esposte in un precedente articolo (1), meritano speciale considerazione quelle che si riferiscono al sistema elettorale amministrativo, imperocchè è ovvio il riflettere come il buono o cattivo stato delle Aziende locali dipende necessariamente, più che dalle Leggi che ne determinano l'andamento, dalla scelta delle persone che debbono amministrarle. — Non è questa la prima volta che ci occupiamo in questo nostro periodico di così importante materia (2); percui ora non ci resta che esaminare le relative riforme che si contengono in cotesto progetto, e vedere quanto e come coteste corrispondano al nostro modo di vedere per quanto poco possa valere la nostra debole opinione.

A meglio procedere in cotesto esame occore distinguere coteste riforme risguardanti il sistema elettorale amministrativo secondochè si referiscono al diritto di eleggere gli Amministratori locali, al diritto di essere eletti o alla procedura della formazione delle liste elettorali o infine al modo di esercizio del voto amministrativo.

Ammesso che il Comune non sia altro che una società più o meno numerosa di persone che contribuiscono una parte aliquota delle loro rendite per sopperire alle spese richieste dai bisogni locali è giusto l'ammettere che alla scelta degli Amministratori di cotesta pecunia comune possano concorrere tutti coloro che in qualsiasi modo contribuiscano a costituirla. — Cotesto diritto di scelta degli Amministratori non potrebbe negarsi al contribuente altrochè per ragioni di pubblica moralità, cioè quando egli siasi per propria colpa reso indegno di esercitarlo. Perciò il principio che informa a cotesto proposito le innovazioni contenute nel progetto Peruzzi, e che è quello di allargare il numero degli elettori Amministrativi, corrisponde mirabilmente alla natura ed alla costituzione della Società Comunale, e non possono essere accolte che con favore, giacchè coteste restituiscono a varie categorie di persone quel diritto che oggi senza plausibile motivo viene loro negato. Noi adunque approviamo senza riserva la proposta di concedere il diritto elettorale alle donne che hanno la libera amministrazione dei proprii beni, ai minori ed interdetti ed ai Corpi morali legalmente riconosciuti a mezzo dei respettivi rappresentanti, come pure approviamo che ad allargare il diritto di suffragio nelle popolazioni di campagna si conceda facoltà ai coloni parziarii di imputare nel loro censo il terzo della contribuzione fondiaria pagata dal padrone.

Ci dispiace però che cotesto concetto di restituire il suffragio amministrativo a coloro che contribuiscono alle pubbliche spese non sia stato col progetto in esame applicato fino che lo richiederebbero la logica e l'equità. Difatti in cotesto progetto si mantengono due gravi limitazioni al principio di sopra proclamato, giacchè vengono esclusi dalle liste elettorali, 1° coloro che non pagano almeno cinque lire di tasse dirette e che non hanno le qualifiche personali specificate nell'Art. 18 della vigente Legge, 2° gli analfabeti. — Se si deve ammettere che chiunque concorre alle spese occorrenti alle pubbliche amministrazioni ha il naturale diritto di scegliere le persone che debbono erogarle, e se si conviene che stante il nostro sistema tributario il concorso a coteste spese non si effettua solamente col pagamento di un tributo diretto ma anche, e spesso in cifra maggiore, con quello dei tributi indiretti dei quali lo Stato ed i Comuni fanno così largo uso, non può con equità stabilirsi che il solo tributo diretto sia la base del diritto elettorale, e tanto meno poi che la misura più alta o più bassa di cotesto censo debba decidere dell'ammissione di un contribuente nel numero degli elettori.

(1) Vedi *Economista* N. 134.
(2) Vedi *Economista* N. 110.

Oggi stante l' impianto del dazio sul Macinato per tutto il Regno e di quello di Consumo nella massima parte dei Comuni, è quasi inescogitabile il caso di un cittadino che sfugga alle tasse; ed una volta che è ammesso, sia dalla legge vigente, sia dal progetto Peruzzi, che nel censo elettorale amministrativo si computino i tributi pagati allo Stato, non vi è ragione plausibile per non concedere addirittura il suffragio amministrativo a tutti i cittadini che hanno il pieno godimento dei diritti civili e la libera amministrazione delle cose loro.

Ma anche quando volesse per ora negarsi cotesto suffragio universale, e volesse sempre richiedersi per essere elettore la condizione della iscrizione del cittadino nei ruoli dei tributi diretti come può giustificarsi una limitazione qualunque di cotesto censo elettorale? Chi potrebbe dirci una ragione plausibile della iscrizione nelle liste elettorali di chi paga cinque lire, e della esclusione dalle medesime di chi ne paga solamente quattro o quattro e mezza? Troveremmo sotto un certo riguardo logica la limitazione del censo elettorale in una cifra di trenta o quaranta lire, perchè cotesta corrisponderebbe all' intento di negare alle moltitudini l'esercizio dei diritti pubblici, ma ridotto così basso cotesto limite, come si fa col progetto Peruzzi, ci pare più conveniente togliere affatto di mezzo cotesta odiosa distinzione di contribuenti elettori e di contribuenti non elettori. Questo concetto non è nè nuovo nè ardito, e basta rammentare che esso veniva concretato nei progetti di riforma alla legge comunale escogitati dall' on. Minghetti nel 1861 e dallo stesso on. Peruzzi nel 1865.

Veniamo ora alla esclusione dalle liste elettorali degli analfabeti sanzionata dall' art. 26 della legge comunale vigente, e mantenuta nel progetto che andiamo esaminando. Noi non possiamo renderci una ragione soddisfacente di cotesta negazione del diritto del voto a più milioni di cittadini italiani. A giustificarlo bisognerebbe provare che l' analfabeta sia assolutamente incapace di dare il suo voto, o indegno di esercitarlo per colpa rimproverabile a lui. Ma che la mancanza di lettere non sia una presunzione assoluta d'incapacità elettorale che lo dice la stessa legge vigente, come ce lo dice lo stesso progetto di riforma giacchè tanto la prima (art. 26) quanto il secondo (art. 26 e 238) per alcuni piccoli Comuni ammettono che gli analfabeti possono essere non solo elettori ma anche eligibili. Parrebbe dunque che cotesta disposizione sia messa la nella legge e nel progetto come una punizione, supponendosi che la ignoranza di lettere sia una colpa volontaria la quale meriti la esclusione dell'analfabeta dalle liste elettorali. Però bisogna aver ben poca conoscenza delle condizioni in cui vivono gli abitanti delle campagne, ed ignorare affatto la difficoltà somma che trova per istruirsi il povero contadino che dimora nei casolari disseminati a molte miglia di distanza dai centri, per riguardare come prova di colpevole trascuratezza quello che non è altro che l'effetto di circostanze inevitabili. Lo stesso onor. Relatore del progetto di cui parliamo riconosceva cotesto stato di cose perchè, parlando della convenienza di concedere il diritto elettorale ai contribuenti analfabeti di quei piccoli Comuni dove non resti un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri assegnati dalla legge, così si esprimeva: « Considerando che nella maggior parte delle provincie italiane avanti il 1860 scarseggiavano le scuole specialmente nei Comuni rurali, e che gli uomini aventi ora 30 anni avevano a quell'epoca oltrepassato l' età in cui la scuola può essere frequentata da chi deve, appena il può, procacciarsi col lavoro i mezzi di sussistenza, la Commissione riterrebbe ingiusto il privare dell'esercizio elettorale quei cittadini che avendo ora un' età superiore ai 30 anni non hanno avuto mezzo di istruirsi quando nè era il tempo. » Se noi non ci inganniamo ci pare che con coteste saggie parole si venga a dichiarare essere un'ingiustizia il privare del diritto del suffragio un cittadino analfabeta quando la sua ignoranza non è dipesa dalla sua volontà. Or dunque prima di sanzionare cotesta misura odiosa bisognerebbe per giustizia provare che questa mancanza di lettere che tanto si rinfaccia agli abitanti delle nostre campagne è veramente la conseguenza della loro trascuratezza. — Si obietterà facilmente che coteste disposizioni sono dettate da considerazioni di ordine più elevato, e che sono messe là nella legge come un potente incentivo per invogliare i cittadini italiani della istruzione elementare; ma, bisogna pur dirlo, per nove decimi degli illetterati cotesto è prettamente un'ironia: provveda prima lo Stato, provvedano prima i Comuni al modo per cui ciascun abitante delle campagne possa frequentare agevolmente una scuola, e poi decreti la legge che chi di coteste scuole per inescusabile infingardaggine non si è giovato sia privato del più prezioso diritto che compete ai cittadini di un libero Stato. Ma ciò non basta a provare la convenienza delle nostre osservazioni. Noi crediamo che negandosi il diritto elettorale ai contribuenti analfabeti dei Comuni rurali seguirà precisamente quello che oggi avviene, che cioè in molti Comuni arbitri delle elezioni amministrative restano gli abitanti del capoluogo che hanno avuto la facilità di acquistare la istruzione elementare, i quali naturalmente eleggono a Consiglieri le persone che si mostrano più tenere dei comodi e dei vantaggi del centro di popolazione, e più indifferenti per quelli degli abitanti sparsi nella campagna. L'ultima delle cure di cotesti consiglieri scelti dagli elettori del capoluogo sarà precisamente quella d' impiantare scuole per la popolazione analfabeta delle campagne, e così parecchie centinaia di migliaia di

contadini restano e resteranno non elettori perchè analfabeti, ed analfabeti perchè non elettori.

Il nostro voto è dunque che il legislatore non ponga altri limiti all'esercizio del voto amministrativo che quelli che dipendono dalla indegnità colposa del cittadino, e che siano ammessi all'urna tutti coloro che, aventi la libera amministrazione delle cose proprie concorrano in qualunque modo alle pubbliche spese.

Il progetto che andiamo esaminando lascia nella sua integrità il primo alinea dell' articolo 25 della legge comunale, il quale stabilisce che sono eligibili tutti gli elettori iscritti. Alle eccezioni che a cotesta regola si fanno con la legge vigente il progetto non porta altre modificazioni che quelle risguardanti le donne, ed i consiglieri comunali che avendo fatto parte di una Giunta municipale non abbiano reso il conto della gestione tenuta. Diciamo subito che concordiamo pienamente la esclusione delle donne dalla categoria degli eligibili, non essendoci ancora convertiti a quelle teorie che vorrebbero parificata in tutto la donna all' uomo, parendoci anzi che in siffatta materia abbia largheggiato un po' troppo anche il Codice Civile. Così pure ci pare saggia ed utile per le amministrazioni comunali la esclusione dal numero degli eligibili di quelli Amministratori che per negligenza o per case peggiori non abbiano sodisfatto al sacrosanto dovere di rendere conto del proprio operato.

Ma quello su cui non possiamo andare d'accordo sia colla legge sia col progetto di riforma è la proclamazione ad eligibili di tutti gli elettori. Il diritto di eleggere gli Amministratori della cosa pubblica non ci pare sia da confondersi con quello di essere eletto. Il primo nasce spontaneo dal fatto che un cittadino contribuisce alle spese occorrenti per i pubblici servigii, ma il secondo non può avere la sua ragione che nell' attitudine di un cittadino a bene amministrare, la quale si presume ragionevolmente o per gli studi fatti o per il grado maggiore di interesse che egli abbia nella cosa pubblica. Quando l' allargamento del numero degli elettori dovesse portar seco inevitabilmente anche quello del numero degli eligibili, allora noi non ci sentiremmo inclinati ad ammettere una estensione del suffragio amministrativo, giacchè allora vedremmo sempre più in pericolo gli interessi delle Aziende locali, e vedremmo troppo esposti gli interessi di chi ha, di fronte alla prepotenza numerica di coloro che non hanno. Si possono far teorie finchè si vuole contro coteste nostre considerazioni, ma ci pare che tutte debbano cedere il campo dinanzi alla necessità pratica di difendere l' interesse dei maggiori contribuenti dalla dilapidazione spensierata di chi non ha nulla da perdere, e che sa che quando il patrimonio comunale sarà sperperato egli sarà sempre al sicuro dal pericolo di essere chiamato a ricostituirlo. Non bisogna dimenticare che nel corpo elettorale sono, e più lo saranno secondo il progetto di riforma, in gran preponderanza numerica i piccoli contribuenti i quali hanno interesse naturalmente al maggiore sviluppo possibile dei pubblici godimenti, sicuri come sono che ben piccola parte delle spese occorrenti graverà sulle loro tasche. Una facile coalizione di cotesti elettori può portare nel Municipio una Rappresentanza che sia loro conforme sì per le idee come per il grado di interesse nel buono andamento della comunale amministrazione. Come adunque resterebbe garantito l' interesse dei possidenti e dei maggiori contribuenti del Comune? Nell' attuale ordinamento comunale si può dire che cotesta garanzia si trova nel controllo affidato per le deliberazioni più importanti alle Deputazioni Provinciali; ma ammessa la libertà di amministrazione tal quale verrebbe concessa alle Rappresentanze locali dal progetto di riforma, anche cotesta garanzia sparirebbe in gran parte, e non sarebbe troppo remoto il pericolo di vedere applicate dai Municipii le più sfrenate teorie dei Socialisti. Ammesso una volta che all' incarico di amministrare i Comuni possano chiamarsi tutti gli elettori non si giustificherebbe un' ulteriore allargamento del suffragio amministrativo ed anzi, a nostro credere, resterebbero giustificate ampiamente tutte le limitazioni e tutti i controlli che le leggi oggi vigenti contrappongono allo operato delle Rappresentanze Municipali. Ma siccome noi vogliamo la libertà dei Comuni, e questa vogliamo senza correre il pericolo che cotesti cadano nelle mani di dilapidatori sfrenati, così è che noi mentre propugnamo la concessione generale del diritto di voto, chiediamo come correttivo indispensabile per la vitalità dei Municipii che si restringa, finchè è lecito e finchè lo comportano le condizioni speciali dei singoli Comuni, il diritto alla eligibilità per le cariche comunali.

E criticando in questa parte il progetto della Onorevole Commissione presieduta dal Commendatore Peruzzi non possiamo neppure passare senza osservazioni sopra la innovazione portata all' art. 162 della Legge vigente, colla quale si stabilisce che basti l' età di 21 anno per sedere nel Consiglio della Provincia. La importanza delle attribuzioni affidate alle Rappresentanze provinciali pare a noi che richieda una maturità di senno maggiore di quella che può ragionevolmente sperarsi da un giovane di 21 anno.

Troviamo però assai logica e giudiziosa quella disposizione per cui si toglierebbe la eligibilità a deputato provinciale ai sindaci ed agli amministratori delle Opere Pie. Difatti non è conveniente che si riuniscano in una sola persona le qualità incompatibili e contradittorie di tutore e di amministratore dell'ente tutelato.

Sommamente commendevole ci sembra la disposizione contenuta nel progetto di riforma per cui anche nei Comuni nei quali non si trova ben distinta la divisione in frazioni si ammetterebbe il reparto dei consiglieri per sezioni elettorali, ciascuna delle quali procederebbe alla elezione di quel numero di consiglieri che starebbe in proporzione colla popolazione respettiva. Se di cotesta utilissima innovazione si gioveranno i Comuni, ed in specie quelli composti in parte di popolazione agglomerata ed in parte di popolazione sparsa, si eviterà il pericolo di vedere elette a consiglieri persone che non si curano affatto degli interessi morali e materiali delle campagne, come pur troppo oggi avviene. Però co testa misura riuscirebbe in pratica poco efficace se volesse mantenersi in modo assoluto per la massima parte dei Comuni la esclusione degli analfabeti, dappoichè spesso avverrebbe che la distinzione in sezioni elettorali riuscirebbe impossibile per la mancanza nelle campagne di contribuenti letterati ed elettori. E così essendo impedita ai contadini ogni ingerenza nell'amministrazione del Comune, si verrebbe naturalmente ad impedire ancora che escano una volta da quella trista condizione di ignoranza che oggi li priva del diritto elettorale.

Chiunque prenda ad esaminare il progetto di riforma dovrà lodarlo per avere provveduto accuratamente a tutti gli inconvenienti che oggi si lamentano per la poco completa e difettosa assegnazione dei termini stabiliti per la compilazione delle liste, per le operazioni elettorali, nonchè per la risoluzione dei ricorsi relativi. Come pure dovrà riconoscere come informata da buon senso pratico quella disposizione per cui si toglierebbe l'obbligo del deposito di lire 10 che l'articolo 34 della vigente legge stabilisce per chiunque voglia reclamare o per la iscrizione di elettori omessi, o per la cancellazione di chi è stato inscritto indebitamente nelle liste elettorali. La Commissione giustamente rifletteva che *nelle presenti condizioni, lo zelo dei cittadini per l'esercizio dei proprii diritti nell'interesse della cosa pubblica, piuttostochè di remora, ha mestieri di stimoli.*

La concessione contenuta nel progetto di protrarre la chiusura della votazione al tramonto del sole, togliendo l'obbligo di finirla alle ore una pomeridiana, come vuole l'articolo 63 della legge vigente, riuscirà utilissima per procurare il concorso degli elettori alle urne in specie nei Comuni rurali; ci parrebbe meglio anzi che cotesta disposizione, per impedire ogni arbitrio, avesse carattere obbligatorio piuttosto che facoltativo. Ugualmente commendevole ci sembra la facoltà fatta alle donne, agli impediti per malattia ed a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali di più Comuni di poter mandare il loro voto a mezzo di scheda suggellata autenticata da un notaio o dal sindaco; con cotesta disposizione si evita il grave sconcio cagionato dalla legge vigente per cui i maggiori contribuenti fondiarii che si trovano spesso inscritti nelle liste di più Comuni, stante il caso frequente di elezioni in più Comuni in uno stesso giorno, si trovano materialmente impediti di concorrere alla scelta di quei consiglieri che pure debbono amministrare larga parte delle loro rendite spesa per i bisogni locali.

Riepilogando adunque il fin qui detto a proposito delle innovazioni portate dal progetto in esame al vigente sistema elettorale amministrativo, noi diciamo che coteste per la massima parte a noi sembrano corrispondenti allo scopo che ha informato gli studi della onorevole Commissione, presieduta dal chiarissimo commendator Peruzzi, qual è quello di sviluppare viemeglio la vita amministrativa locale. Ci sembra però che a meglio raggiungere cotesto scopo, e nell'interese appunto della vitalità dei Comuni medesimi occorra portare anche ulteriori e più radicali modificazioni agli ordinamenti vigenti, lasciando pur qualche volta la stretta osservanza delle teorie astratte per ridursi nel campo più modesto, ma più utile della pratica e del buon senso.

(*Continua*)

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

La Sicilia nel 1876 — *I contadini in Sicilia per* Sidney Sonnino. — Firenze 1877.

I

Nello scorso numero abbiamo annunziato questa interessante pubblicazione aggiungendo che attesa l'importanza dell'argomento e il valore dell'opera, ne avremmo fatta una larga rassegna. Ed eccoci a mantenere la nostra promessa.

E prima di tutto ci piace ripetere la dovuta lode al Sonnino (del pari che al suo egregio amico Franchetti di cui attendiamo con desiderio l'annunziato lavoro) perchè ha voluto percorrere palmo a palmo il paese che intendeva decrivere non senza disagio e non senza pericolo, egli che appartenendo alle classi favorite dalla fortuna, avrebbe potuto, come tanti altri, ripetere col poeta:

Deus nobis haec otia fecit.

Inoltre è senza dubbio ottimo sistema quello di vedere coi propri occhi, poichè quando si ricorre esclusivamente ai libri si va incontro al pericolo di giudicare secondo le impressioni altrui.

Il libro del Sonnino è un lavoro speciale. È già qualche anno che questo giovane egregio si occupa della grave questione dei contadini in Italia, ed è

allo scopo di raccogliere materiali che egli percorse già molta parte della Lombardia come recentemente ha visitata la Sicilia. E nell'opera che è frutto di questa ultima peregrinazione egli non si allontana dai limiti che si è imposti. Non che, intendiamoci bene, egli non sappia inalzarsi alle questioni di principio, chè anzi al contrario mostra di aver approfondito i problemi della scienza economica, ma si preoccupa prima di tutto di darci esatta notizia dei fatti e ci fornisce in tal modo gli elementi del giudizio, esprimendo poi la sua opinione senza sfoggio inutile e soverchio di considerazioni teoriche, pregio pur troppo non comune in un tempo in cui la vanità degli studi si ricuopre sovente colle declamazioni o con un tuono dogmatico ed assoluto.

Giova riferire per sommi capi gl'intendimenti dell'egregio autore che egli ci spiega nella sua concisa e forbita introduzione.

Incomincia dall'osservare che per opporsi efficacemente al socialismo e al comunismo non basta dimostrare colla ragione e colla storia la utilità degl'istituti che formano la base della civiltà medorna, ma che bisogna altresì riparare alle mende di quelle istituzioni, ai mali che hanno portato seco.

« La giustificazione maggiore dell'istituto della proprietà privata *del suolo* è economicamente la sua *utilità generale*, e questa si prova generalmente in modo più negativo che positivo, appoggiandosi piuttosto sui danni evidenti della *proprietà collettiva*, che sugli effetti benefici provati della *proprietà territoriale individuale*. Ma se vogliamo rinforzare la istituzione contro gli attacchi degli oppositori, dobbiamo aggiungere una prova positiva; dobbiamo poter dimostrare come dappertutto, o quasi dappertutto la proprietà privata del suolo nella sua forma attuale conduca al maggior benessere di tutti, e non solo alla maggior produzione agricola, chè questo non varrebbe che a giustificarla di fronte a quella parte della società, che non ha alcuna attinenza col suolo, ma anche e principalmente al maggior benessere di tutti coloro che contribuiscono a quella produzione. E se questa dimostrazione è utile dovunque, lo è tanto più in Italia dove più del 60 per cento della popolazione è legata alla produzione agricola.

Un' inchiesta agricola dovrebbe cercare gli elementi di una simile dimostrazione. Questi però non esistono dappertutto presso di noi, perchè in gran parte d'Italia il contadino sta molto male e ciò non è senza pericolo.

Di chi la colpa? I proprietari dicono della legge, delle imposte, degli ordinamenti amministrativi e degli stessi contadini; ma è certo che essi pure hanno la loro parte di colpa e forse la più grave non per deliberato proposito, ma per ignoranza dei propri doveri. Il contadino brontola, ma per ora non si muove e non sa nemmeno farsi sentire come l'operaio delle città.

Ora se si vuol togliere ogni ragione a coloro che dalla imperfezione di certi istituti vorrebbero trarre argomento a riformare la Società su nuove basi, quasichè potesse trovarsi un ordinamento umano, perfetto e tanto più quando gli uomini sono ancora così schiavi della ignoranza, della superstizione, dell'egoismo, conviene pensare non tanto alla produzione, quanto alla distribuzione. Non è vero che il benessere del contadino dipenda dalla floridezza dell'agricoltura. In alcuni distretti della Lombardia voi trovate un' agricoltura mirabilmente perfezionata, e trovate insieme la condizione del contadino più miserabile di quella del contadino abruzzese o del contadino delle vallate più interne della Sicilia.

« Eppure il proprietario lombardo non è certo meno buono, meno umano o meno caritatevole del proprietario toscano del Val d'Arno. Da che dipende dunque la diversità delle condizioni? »

Dipende dalla diversità dei contratti, che regolano la distribuzione del prodotto agricolo fra i suoi tre coefficienti — terra, capitale e lavoro. Non esistono associazioni, che mediante l' accordo limitino l'azione della concorrenza, e l'emigrazione è fenomeno troppo parziale per esercitare una sensibile influenza nel limitare l'offerta delle braccia. Dove si consideri anche che molti miglioramenti agricoli tendono per primo effetto a diminuire la quantità di lavoro necessaria alla produzione, si vedrà, dice il Sonnino, che l'unica difesa che resti al contadino sono le speciali forme del contratto agricolo derivate dalla legge o dalla consuetudine.

Non che il chiarissimo autore creda che il contratto agricolo possa regolarsi a volontà e neppure che sia la causa prima ed unica della condizione dei contadini nelle varie regioni. La forma generale dipende in gran parte dalla qualità della coltura, ma possono variare le modalità. Inoltre malgrado le differenze portate dalla diversa produzione agricola, dalle leggi, dalle tradizioni, dai costumi, in quella forma giova ricercare le ragioni della diversità di effetti che a produzione eguale si verificano in luoghi diversi.

L'autore quindi si propone di esaminare i contratti agricoli e la condizione dei contadini (Parte I) di esaminare quegli stessi contratti nei loro effetti economici e sociali (Parte II) e di parlare dei rimedi, dei tentativi, delle speranze e dei timori per l' avvenire, (Parte III).

Abbiamo voluto riferire con qualche estensione i concetti espressi dall'egregio autore nella sua introduzione perchè apparisse chiaro ai nostri lettori lo scopo che egli si è proposto, i criteri che gli hanno, per così dire, servito di base nei suoi accuratissimi studi, riservandoci in seguito di fare quelle osser-

vazioni che per avventura possano sembrarci opportune.

L'autore adotta pel suo studio una divisione geografica, che prende per criterio le condizioni presenti della coltura in Sicilia secondo il vario predominio della granicoltura unita alla pastorizia sopra le colture arborescenti o viceversa, e divide quindi la Sicilia in due zone principali, la prima che abbraccia il territorio che dai monti Nettuni o dalle Madonie va fino al mare affricano, salvo restrizioni ed aggiunte, e la seconda che, colle stesse modificazioni, comprende la marina fra il monte S. Giuliano e Mazzara e quella verso Castellammare e la Coma d'Oro. Quanto alla provincia di Siracusa, essa secondo le varie altezze e i vari climi partecipa delle condizioni dell'una e dell'altra delle zone suddette ed ha inoltre qualche suo particolare carattere.

Vive ed interessanti sono le descrizioni di queste zone. La prima è composta di campi a grano, di pascoli naturali e maggesi lavorati alla profondità di un palmo, senza un albero, senza un arbusto, senza una casa colonica. Qua e là a grande distanza un gran casolare trasandato, che pare a un tempo una fortezza e un granaio ed è il centro dell' amministrazione di qualche *ex-feudo*. Per strada s'incontra qualche gruppo di contadini a piedi o a due e tre a cavallo di un asino o di un mulo, o qualche comitiva di gente a cavallo, composta di due o tre proprietari o *gabellotti* che viaggiano coi loro campieri armati fino ai denti, e raramente qualche pattuglia di carabinieri o di bersaglieri o due o tre militi a cavallo dall'aspetto pochissimo rassicurante.

Vicino alla città (non esistono quasi villaggi) eccovi a un tratto in mezzo a un' oasi. Nell'interno passate fra lunghe file di case basse col solo pianterreno, senza finestre, e dove le famiglie dei contadini abitano in compagnia dei maiali, dei cani e delle galline.

« Tutta la popolazione è accentrata nelle città. Il contadino per recarsi al campo che deve lavorare ha talvolta da percorrere 15 e più chilometri. Se la distanza è grande, egli si parte il lunedì mattina da casa, e torna il sabato sera, perdendo così due mezze giornate nella settimana: allora dorme fuori in campagna per lo più sotto una rozza capannuccia di paglie e di frasche, messa su provvisoriamente in mezzo ai campi oppure talvolta addossata al casamento della masseria centrale. Se invece la distanza non è troppa si parte da casa la mattina prima dell'alba, e torna la sera per il tramonto, perdendo così ogni giorno per lo meno due o tre di lavoro. »

A questo punto l'autore comincia ad esporre con somma diligenza quali siano le colture e i contratti agricoli predominanti in quell'ampia estensione. I particolari di questi contratti sono così numerosi che noi dovremmo per poco trascrivere interi capitoli. Avremo d'altronde occasione di dirne qualche cosa, allorchè parleremo della 2ª parte del lavoro in cui quei contratti vengono esaminati nelle loro conseguenze economiche e sociali.

Ci piace piuttosto riferire qualche cosa intorno alle condizioni generali dei contadini.

La Sicilia è paese eminentemente agricolo e povero di industrie, le quali consistendo per lo più in una prima manifestazione dei prodotti dell'agricoltura vengono esercitate in gran parte dalle stesse classi che coltivano la terra.

La proprietà è in generale poco divisa e manca una vera classe di piccoli proprietari segnatamente nella parte interna e meridionale dell'isola, e la gran maggioranza dei beni ecclesiastici è passata nelle mani dei grandi proprietari.

Nelle relazioni fra le classi resta ancora molto dei costumi feudali, e la classe borghese imita l'aristocrazia solo nella vanità e nella smania di prepotenza.

Il brigante aiutato dal proprietario per paura è accolto dal contadino come una protesta vivente contro l'oppressione. L'usura è il tarlo roditore della società siciliana, e quando le raccolte sono cattive il capitale impone al lavoro le condizioni più dure. Il frutto per le anticipazioni è comunemente del 25 per cento, anche se l'anticipazione è stata fatta non più di due o tre mesi prima del raccolto. Il giornaliere poi si trova anche in più dure condizioni del metatiere, perchè costretto in generale a ricorrere agli usurai di mestiere.

In tal modo il contadino indebitato deve impetrare umilmente soccorso rinunziando a quanto la fortuna o il lavoro potrebbero arrecargli di vantaggio al tempo dei raccolti.

La classe dei *galantuomini* ha nelle sue mani tutte le amministrazioni comunali e le Opere pie, e se ne vale per tassare a suo profitto e a danno della classe dei contadini. Un Comune importante riscuote da 10 anni la tassa *comunale* sul macinato con piena annuenza della prefettura. Le spese sono regolate alla medesima stregua e si getta il danaro in spese di lusso.

Più doloroso è lo spettacolo offerto dalle Opere pie. I monti frumentari sono diventati quasi dappertutto un mezzo nelle mani degli amministratori per esercitare l'usura per conto proprio e su più vasta scala.

« Questi prestano il grano del monte a sè medesimi per poi concederlo contro l'usura del 25 per cento per sette mesi, o per meno ancora, ai contadini poveri; altri hanno già consumato anche il capitale, e non ci resta più nulla per nessuno. Le Opere Pie sono considerate in genere della classe che le amministra come un campo che deve sfruttare per suo proprio vantaggio. Per gli onesti sono

un mezzo d'influenza e di favoritismo; per i meno onesti una sorgente di facili lucri e d'illeciti guadagni. Il popolo lo sa, mormora e freme, ma non può far nulla. »

Si aggiungano i danni prodotti dallo scioglimento dei diritti promiscui, che erano per molti una fonte di benessere. Le quotizzazioni di quelle proprietà comunali non giovano alle classi inferiori prive di mezzi, e la proprietà torna a concentrarsi.

I contadini così mal menati sono cieco strumento nelle mani del clero, perchè il prete li tratta come uomini e parla loro di una giustizia avvenire, e l'autore ha ragione di dire che certi mali non si rimediano colle fredde teorie della scienza. Per ora non si è dato che il medico condotto e i più dei comuni Siciliani non l'hanno!

Il lato buono è che il contadino Siciliano a differenza del paesano della bassa pianura del Po, è almeno in generale nutrito a sufficienza, ma sconforta il pensare che ciò è dovuto soltanto alla mancanza di strade, che impedisce in parte la esportazione dei prodotti e mantiene basso il prezzo dei generi di produzione locale.

Un altro bene è che le donne non lavorano quasi alle dure fatiche dei campi, essendo la popolazione accentrata nelle città, e ciò fa sì che le generazioni si mantengano robuste. Quanto all'istruzione manca affatto e ciò spiega l'inerzia della popolazione agricola e ci salva da gravi pericoli.

L'egregio autore vorrebbe egli pure libero commercio, strade, istruzione, ma dichiara che ciò non basta, se non ci si preoccupa del benessere dei contadini.

Così abbiamo esposto succintamente la tela della prima parte del libro del Sonnino. Ci riserbiamo di parlare delle altre due, e sarà allora il caso di esprimere il nostro giudizio, quale esso si sia, sulle idee da lui manifestate e sui rimedi proposti.

SUL SISTEMA TRIBUTARIO

DEI

COMUNI E DELLE PROVINCIE

a proposito del progetto di legge presentato dalla Commissione parlamentare nel maggio 1876.

NOTE DI ARTURO JÉHAN DE JOHANNIS

On peut lever des tributs plus forts á proportion de la liberté des sujets.

MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, lib. XIII, cap. 3.

« I sistemi attuali d'imposte invece di essere il frutto di un concetto organatore, sono il risultamento di tasse sovrapponentisi a caso e per fortuita successione. » Queste poche, ma vive e giuste parole che il professore Boccardo scriveva nel 1873 tornano in modo particolare alla mente quando si esamini il sistema tributario, oggi in vigore, per i Comuni del Regno d'Italia; onde all'udir parlare di riforme o di progetti tendenti a riforme, nascono naturalmente la speranza ed insieme la esigenza, che tutti gli sforzi dei riformatori abbiano ad essere rivolti a fissare il *concetto organatore*, di cui deve essere frutto il sistema d'imposte.

Nel marzo 1871 il Governo nominava una commissione, affinchè studiasse le riforme più opportune da adottarsi sulle imposte comunali e provinciali; questa Commissione ha terminati i suoi studi solo nel maggio 1876 ed ha presentato *un progetto di legge sulle tasse dirette Comunali e sulle quote di concorso a favore delle provincie*, dal quale togliamo argomento per pubblicare queste brevi considerazioni.

Riflettendo, da una parte al disordine notoriamente esistente in materia di tributi ed alle giuste querele che innalzano i contribuenti, dall'altra al lungo tempo che la Commissione aveva occupato nella prestazione del suo lavoro ed alle questioni, che nel campo economico si dibattono intorno alle teorie delle imposte, ci attendevamo da questo primo progetto un complesso di riforme tali, da soddisfare alla lunga aspettativa ed alle speranze concepite. Gli uomini illustri che componevano quel collegio erano d'altronde una guarentigia maggiore che il risultato di così lunghi studi sarebbe stato splendido e degno del consesso (1). Però, dobbiamo dirlo, abbiamo

(1) Erano membri della Commissione per il riordinamento tributario dei Comuni e delle Provincie i sigg. PALLIERI conte DIODATO, senatore, presidente — BARAVELLI comm. PAOLO, ispettore generale delle finanze — BEMBO conte PIER LUIGI, senatore — BODIO cav. LUIGI, capo divisione nel Ministero di agricoltura, industria e commercio — BOSELLI commendatore PAOLO, deputato — CASARETTO commendatore MICHELE, senatore — COSSILLA (NOMIS DI) conte AUGUSTO, senatore — GIACOMELLI comm. GIUSEPPE, deputato — GUICCIARDI nobile ENRICO, senatore — MAGLIANI commendatore AGOSTINO, senatore — MAUROGÒNATO commendatore ISACCO, deputato — MISCHI marchese GIUSEPPE, senatore — MONSANI commendatore CIRILLO, deputato — NOBILI commendatore NICOLÒ, deputato — PARPAGLIA cav. SALVATORE deputato — PERRONE DI S. MARTINO cav. ARTURO, deputato — PERAZZI commendatore COSTANTINO, deputato — PLEBANO commendatore ACHILLE, deputato — SERVOLINI commendatore CARLO, deputato — SPAVENTA commendatore SILVIO, deputato — TERZI commendatore FEDERIGO, deputato — VERGA commendatore CARLO senatore — BALLADORE cavalier CESARE, segretario nel Ministero dell'interno —

subita una completa disillusione, e tale impressione avranno subita tutti quelli, che si occupano di questi studi, alla lettura del progetto di legge della Commissione.

Nel pronunziare questo severo giudizio, lungi da noi, si intende, l'idea di eliminare il rispetto, che altamente professiamo per gli illustri membri, che componevano quella Commissione; ma dall'insieme dell'elaborato di questa ci par di scorgere, quasi diremo, un ostentata rilassatezza, od un desiderio preponderante di esaurire il mandato comunque fosse, senza darsi pensiero se le proposte fossero proporzionate ai bisogni che si manifestano, ai disordini che esistono e che si riconoscono.

Qualunque sieno stati ad ogni modo i criteri, da cui mosse la Commissione, e lo scopo a cui tese, noi prenderemo in esame il progetto, da essa presentato, e cercheremo esponendo anche alcune nostre idee, di rilevare imparzialmente il buono ed il cattivo che ci paresse contenere.

Non abbiamo certo in animo di trascrivere qui un intero capitolo di economia politica sulla teoria delle imposte, nè vogliamo annoiare i nostri lettori con accademiche disquisizioni; ma ciascuno vedrà di per sè che un sistema di imposte deve essere pur soggetto a regole fisse, come qualunque altra funzione dell'umana società. Le condizioni particolari, nelle quali si trovò l'Italia, non permisero forse che di queste regole si tenesse uno stretto conto, quando si attuarono mano mano le imposte o si rimaneggiarono le contribuzioni esistenti. L'attenzione e lo studio degli uomini di Stato erano per intiero assorbite dal gran problema del disavanzo, il quale preoccupando sovrano le menti dei ministri e lo spirito del Parlamento li obbligava a cavare dai contribuenti nuove entrate, ed essendo già alto il tasso delle imposte in vigore, aguzzava il genio dei finanzieri, per trovare un aspetto qualsiasi con cui mascherare i balzelli succedentisi come una gragnuola.

Ecco forse la causa principale della mancanza di quel *concetto organatore* che domanda il Boccardo, ecco la causa del disordine che si lamenta tanto giustamente.

Tornava naturale pertanto, che, appena le gravi cure portate dalla questione finanziaria, cessassero o scemassero, si rivolgessero tutti gli sforzi a rifare il cammino, ciecamente percorso, per allineare i passi fatti e mettere, in consonanza colle teorie della scienza, la pratica applicazione delle imposte. — E noi crediamo che ciò stesso nelle speranze di tutti, e di tutti perciò debba essere il disinganno che produce il progetto di legge testè presentato, dal quale apparisce palesemente che la Commissione non tenne alcun conto di queste considerazioni, e non rivolse il suo pensiero che a ripulire, ci sia permessa la parola, leggi che esistono, trascurando di osservare se armonizzassero fra loro, e se fossero compatibili; e, pur riconoscendo il male, non si diede il pensiero nè di fare una diligente diagnosi della malattia, nè di stabilire un sistema di cura, ma si accontentò di leggieri ed inefficaci palliativi che, se pure porterebbero un vantaggio all'ammalato, sono ben lungi dall'esser sufficienti ad ottenerne la guarigione.

La timidezzza o la tiepidezza della Commissione non diminuiscono tuttavia nè il male, nè l'urgenza di cercare ed applicare i rimedi.

Le grida che si sollevano da ogni parte d'Italia non sono fittizie, ma rappresentano il bisogno di metter fine ad una confusione di cose che non può se non perturbare tutti gli interessi del paese; la situazione finanziaria nella quale trovansi quasi tutti i Comuni d'Italia, è, come dimostreremo, più che altro una conseguenza del disordine che regna nel sistema tributario, disordine che aumenta, ad ogni giorno che passa, imperocchè la barca è sdrucita ed il tentare di impedire lo sfacelo che minaccia, conficcando chiodi o rappezzando qua o là, non porta che nuovo danno, per nuove scosse inferite all'assieme della carcassa.

È appunto a questa situazione, straordinariamente tesa, che gli uomini oggi al potere, i quali hanno innalzato, con ardita mano, la bandiera delle riforme, devano quell'appoggio morale che loro accorda la nazione.

Ma occorre por mente! *latet anguis in herba!* — All'appoggio, che hanno oggi ottenuto, potrebbe succedere la più grande diffidenza, se alle ispirate speranze ci lasciasse seguitare la disillusione!

La parte della pubblica amministrazione che domanda più sollecite cure e certamente quella riguardante i tributi, imperocchè è dessa che tocca i più alti interessi ed il più gran numero d'individui; ma appunto per questo le riforme che s'intendono portare al sistema d'imposta, vogliono essere, prima di ogni altra cosa, dirette a subordinare questo sistema ad un concetto unitario e tale, da toglier veramente i mali che si deplorano.

La scienza economica, della quale oggi tanti e forse troppi sono i cultori, ha biasimato energicamente i sistemi usati dagli antichi Governi, i quali, senza mai formarsi un concetto degli elementi, che compongono l'imposta, senza fissar mai alcuna re-

Marsiai cav. Giuseppe, capo sezione nel ministero dell'interno — Romeo cav. Giuseppe, segretario nel Ministero delle finanze — Pracchi avv. Giovanni Battista, consigliere di prefettura; i quattro ultimi erano segretari. — Il progetto di legge venne compilato da una sotto-commissione composta del presidente, degli onorevoli Baravelli, Bembo, Boselli, Guicciardi, Perazzi, Plebano e Terzi.

gola generale a cui coordinarli, ogni qualvolta provavano il bisogno di entrate, cercavano un nuovo tributo, quasi a caso, senza darsi pensiero se esso fosse giusto, opportuno, conveniente all'epoca, al paese, alle sue industrie, alle sue ricchezze e sè stesse in relazione cogli altri tributi in vigore. All'epoca nostra la scienza ha studiata anche questa parte delle funzioni sociali, ha sviscerati i problemi che vi sono annessi e ne ha tratte preziose pagine, che fissano le regole, a cui devono essere informati i sistemi di imposte, perchè risultino utili il più possibile od il meno possibile gravosi. Ma se alle teorie scoperte dalla scienza noi non uniformiamo in pratica i nostri sistemi, non veniamo a negare la scienza stessa, le sue basi ed il suo scopo?

L'avvenire dello Stato, delle Regioni, dei Comuni potrebbe essere gravemente compromesso se non si studiassero, e profondamente, le basi su cui riordinare tutto il sistema dei tributi; prima di metter la mano sulla macchina complessa, che oggi, per quanto malamente, funziona, è d'uopo aver bene avvisato e determinato che cosa si intenda di fare e dietro qual criterio procedere in simultanee o graduali innovazioni.

E per non prolungare inutilmente delle considerazioni generali, che non sempre giovano allo scopo, e le quali importano, talora, solo dello spreco di tempo, vedendo già abbastanza chiarito il nostro pensiero e le idee sulle quali sono basati i nostri studii, entreremo subito nell'argomento, indicando come divideremo queste note.

Esporremo dapprima quale sia l'attuale sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, opportunamente servendoci delle leggi che lo determinano; vedremo in seguito quali sieno gli effetti prodotti da questo sistema; ci faremo poi a riassumere il progetto presentato dalla Commissione; sulle singole parti del progetto faremo alcune considerazioni; ed infine cercheremo di esporre alcune idee sulle riforme che crediamo oggi convenienti e sul modo di applicarle.

I

Quale è l'odierno sistema tributario dei Comuni e delle Provincie?

Noi non faremo in questo capitolo che della storia succinta, la quale però, vogliamo sperare, ci sarà feconda di utili risultati, imperocchè, molto spesso, odesi biasimare il nostro sistema tributario e più spesso ancora parlare d'ingiustizie e di vessazioni, ma rare volte avviene che chi muove lamenti o chi si atteggia a vittima di sevizie, conosca poi le vere disposizioni delle molteplici leggi, che regolano le imposte e perciò sappia discernere dove e quanto sia il male nella legislazione, e dove e quanto sia il male nel modo con cui viene applicata.

La Commissione, nella relazione del progetto di legge da essa presentato, esordisce parlando *della origine e vicende del presente sistema tributario dei Comuni e delle Provincia* e ne fa una breve storia critica.

Sia la brevità del riassunto, sia la molteplicità delle leggi, causò in quella rivista alcune inesattezze, onde ci pare che in quella relazione non sempre giustamente sia riportato lo spirito della legge e lo effetto che essa produce. Questa ed altre ragioni ci consigliano ad intrattenerci con qualche minuziosità sull'argomento ed a cercare di rappresentare colla maggiore precisione lo stato delle cose, giacchè, solo quando conosceremo bene il sistema vigente, potremo sicuramente giudicare se siavi male, dove sia e come si possa ripararvi.

Sventuratamente è assai arida la materia e non potremo evitare di servirci della citazione di molte leggi.

Dalla legge 20 marzo 1865, (all. *A*), e quella 11 giugno 1874, si annoverano 17 differenti cespiti, da cui i Comuni possono ricavare le loro entrate, cioè:

1° Rendite patrimoniali; 2° Dazi sulle bevande, commestibili, ecc., e addizionali sui dazi governativi; 3° Diritto di peso pubblico; 4° Fitto di banchi pubblici nelle fiere e mercati; 5° Tassa per occupazione di spazi pubblici; 6° Tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma; 7° sui cani; 8° sul valor locativo; 9° di famiglia o focatico; 10° sul bestiame; 11° d'esercizio o rivendita; 12° di licenza; 13° sulle vetture pubbliche o private; 14° sui domestici; 15° sulle fotografie; 16° sulle insegne; 17° Sovrimposte sui terreni e fabbricati.

Non esamineremo l'epoca anteriore al 1865, la quale ci darebbe cognizioni affatto inutili al nostro lavoro, giacchè l'Italia era allora ancora suddivisa in diversi Stati.

Nel 1865 colla legge 20 marzo « sull'amministrazione dei Comuni e delle Provincie » si unificava nel nuovo regno il sistema tributario col seguente articolo 118:

« Potranno i Comuni, nel caso d' insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

« 1° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

« Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuori quello di determinare le vie di passaggio nell' interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione,

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi

pubblici in occasione di fiere o mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all' importanza della posizione;

4° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie;

5° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette. »

Dietro questo articolo di legge, che noi riguarderemo siccome la base dell'attuale sistema tributario, i Comuni prima di tutto possono usare, come è ben naturale, delle rendite loro patrimoniali, le quali possono derivare da svariate cause; accenneremo qui alle principali:

Fitti di terreni e fabbricati di proprietà comunale; rendite provenienti dal taglio di boschi o dalla falciatura dell'erba in terreni di proprietà del Comune — fitti di molini, forni, torchi, macelli, ghiacciaie, miniere, cave di pietre, di ghiaia, di sabbia, fornaci da calce e da carbone — fitti o compensi per canali di irrigazione o per derivazione di acque a scopi domestici od industriali — prodotti di stabilimenti amministrati dal Comune — canoni, livelli, censi, interessi di capitali mutuati, interessi di capitali impiegati su valori pubblici, interessi di somme depositate in Istituti di credito ed altrove, ecc., ecc. Oltre a queste rendite, propriamente dette patrimoniali, hanno alcuni Comuni altre diverse entrate, od espressamente autorizzate dalla legge, o solo tacitamente da essa tollerate per analogia di titolo; tali sono ad esempio: il prodotto della spazzatura delle vie, delle piazze e di altri luoghi pubblici; il prodotto della vuotatura dei pozzi neri; la concessione di spazi per sepolture private nei cimiteri, multe, ecc., ecc.

Queste rendite patrimoniali variano naturalmente assai da Comune a Comune, tanto osservandole in via assoluta, quanto in proporzione alla popolazione. Abbiamo infatti dei Comuni, e sono la maggior parte, il cui reddito patrimoniale ascende ad una cifra addirittura insignificante, proporzione fatta al bilancio; ne abbiamo altri, in numero però assai scarso, i quali hanno rendite patrimoniali così rilevanti, da poter sopperire con esse a tutte le spese obbligatorie, nonchè a parte delle facoltative, onde non abbisognano che di una leggera aliquota di sovraimposta per equilibrare il bilancio. V'è anzi un Comune, e crediamo sia unico in Italia, od abbia almeno ben pochi compagni, che colle rendite patrimoniali, non solo può accudire al servizio del bilancio, ma paga allo Stato per conto dei contribuenti le imposte governative sui terreni e sui fabbricati!

Non occorre dirlo; la maggior parte però dei Comuni italiani hanno rendite patrimoniali così scarse che dovrebbero dapprima por mano ai cinque capi dell'articolo 118 della legge 20 marzo 1865 sulla amministrazione comunale e provinciale, e poscia successivamente alle altre tasse, che vennero dalle leggi posteriori concesse.

L' unificazione dell' Italia aveva portato, non solamente uno sviluppo considerevole di civiltà e per conseguenza un aumento delle esigenze dei cittadini per tutti i pubblici servizi, ma ancora un aumento gravissimo di spese obbligatorie per le nuove e numerose attribuzioni assegnate di mano in mano ai Comuni, e quella partecipazione, a cui furono chiamati, in alcune spese, prima sostenute per intiero dallo Stato.

Affinchè possiamo formarci un esatto criterio, del come si svilupparono i diversi cespiti di rendita, dobbiamo esaminarli ad uno ad uno e per ciascuno di essi considerare ed analizzare le disposizioni legislative che vi sono attinenti.

Osserviamo i cinque capi dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, e primo il dazio di consumo.

a) Dazio consumo

La legge 3 luglio 1864, N. 1827, sulla istituzione dei dazi all'articolo 17 disponeva:

« È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

« I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati.

« Ai Comuni chiusi è data facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa tariffa.

« Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa, che i Comuni possono imporsi (*sic*). »

Ed avendo questa legge anche lo scopo di abolire tutti i dazi particolari esistenti nelle diverse provincie del nuovo regno, uniformando così ad un solo modo questo importante ramo d'imposte, l'articolo 27 aggiungeva:

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge, cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provin-

cie parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale, che sono esistenti nelle provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni....

« I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati dall'articolo 13 e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento. »

L'ultimo comma di questo articolo concedeva ai Comuni di continuare solo a tutto il 1866 la riscossione dei dazi comunali alla vecchia maniera, anche se in tal modo oltrepassassero il *maximum* fissato dal regio decreto che si prometteva.

Come vedesi adunque la legge 3 luglio 1864, N° 1827, era oltrechè finanziaria anche politica, imperocchè tendeva ad una unificazione importante, riguardo alla applicazione ed alla riscossione dei dazi di consumo comunali, e così disrtuggeva tutti i sistemi che vigevano nei differenti Stati italiani, compreso il Piemonte, per istituire una norma nuova e generale per tutti.

In tal maniera i Comuni a cui, come abbiamo detto, ognidì crescevano le spese, avevano assicurata una fonte di rendita di qualche importanza e sulla quale potevano fare assegnamento. Per quanto infatti il dazio di consumo sia imposta, che presenta gravi e molteplici inconvenienti, è però un cespite d'entrata tra i principali, tra i più ricchi ed i meno oscillanti. D'altronde avevano i Comuni una larghezza non piccola nella tariffa, non solo come addizionale ai dazi governativi, ma ancora pella qualità e quantità dei generi, che potevano colpire di dazi propri. Mentre infatti lo Stato colla legge 3 luglio 1864 colpiva direttamente solo *il vino, l'aceto, l'acquavite, i liquori, la birra, le acque gassose e le carni*, ai Comuni restavano tutti gli altri commestibili e bevande, i combustibili ed altri generi di non minore importanza.

La stessa legge divideva, nei riguardi del dazio consumo, i Comuni in cinque classi fissate sullo ammontare di popolazione agglomerata; di prima classe erano i Comuni oltre i 60,000 abitanti, di seconda oltre i 40,000, di terza oltre i 20,000, di quarta oltre gli 8000 e di quinta al disotto di questa cifra; i Comuni appartenenti alle prime quattro classi erano tutti dichiarati chiusi, meno qualche eccezione suggerita dalla opportunità del fatto; gli altri aperti.

In quanto alla tariffa essa venne fissata, come domandava il citato articolo 13 della legge 3 luglio 1864, dal decreto reale 30 luglio 1864, N. 1842, che all'art. 1 stabiliva:

« I dazi di consumo addizionali a quelli che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi. I dazi comunali sugli altri generi non possono sorpassare il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire 10 al quintale, sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione, il 10 per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovraimposta di guerra. »

Sennonchè frattanto crescevano i bisogni dello Stato, le finanze del quale domandavano per conseguenza maggiori entrate e le vicende politiche non erano estranee a queste nuove stringenze; ed ecco che nel mentre un Decreto 28 giugno 1866, numero 3023 rimaneggia la tassa sulla ricchezza mobile e toglie ai Comuni molta parte della materia imponibile e modifica ancora le altre leggi sulla sovraimposta (il che vedremo più innanzi) un altro Decreto luogotenenziale di pari data e N. 3018, modifica la tariffa e la legge sul dazio consumo 3 luglio 1864 estendendo a prò dello Stato dal primo gennaio 1867 la imposta esistente già sulle carni e sulle bevande, anche alle *farine, al riso, agli olii, al sevo, allo strutto bianco ed allo zucchero*, aumentando in pari tempo le tariffe preesistenti pegli altri generi già colpiti.

In quanto ai Comuni essi non sono più divisi in cinque, ma in quattro classi a norma della popolazione così ripartita: oltre 50,000, 20,000, 8000 e al disotto di 8000 abitanti.

Ed il citato decreto legislativo così dispone all'articolo 6:

« I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'articolo primo (vino, aceto, alcool, acquavite, liquori, carni, farine, riso, olii, burro, sevo, strutto bianco, zucchero) ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, e sopra altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi sopraindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo la farina, pane, paste e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

« Potrà il Governo del Re consentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della Deputazione provinciale. »

Da questa modificazione della legge 3 luglio 1864 i Comuni non potevano certo sentire un vantaggio finanziario; ed inesattamente si esprime la Commissione, a pag. 10 della sua relazione, quando ammette che nel mentre si limitavano le sovraimposte si *estendevano* le *facoltà dei Comuni per la tassazione diretta dei generi di consumo locale.*

Mentre colla legge 3 luglio 1864, lo Stato aveva dazi proprii solo sul vino, aceto, alcool, acquavite, liquori e sulle carni ed i Comuni (oltre l'addizionale

del 40 per per cento su questi generi) potevano imporre dazi proprii sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzione, sui saponi, sulle materie grasse ed altre di consumo locale, pel Decreto legislativo 18 giugno 1866, N. 3018, il Governo anzichè estendere la facoltà ai Comuni di imporre dazi proprii, la *restringeva*, perocchè imponeva dazi suoi, sulle principali derrate, diminuiva l'addizionale dal 40 al 30 per cento, e per la farina, paste e riso al solo dieci per cento.

Fu un nuovo squilibrio portato alle finanze dei Comuni. Però, quattro anni dopo, colla legge 11 agosto 1870, num. 5784, si mutò nuovamente la legge sul dazio di consumo, e questa volta a vantaggio dei Comuni, ai quali per altro colla stessa legge toglievasi la facoltà di sovraimporre sulla tassa di ricchezza mobile. La legge citata apre un varco spazioso ai Comuni per colpire nuovi generi ed aumenta la addizionale; l'art. 11 dice infatti:

I Consigli comunali possono imporre:

a) « Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo.

b) « Un dazio proprio sopra gli altri generi nel limite del 20 per cento del valore.

« Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvate con Decreto reale sentito il Consiglio di Stato. »

È ben vero che a paragone di quanto, colla stessa legge, veniva tolto ai Comuni, le larghezze accordate sul dazio di consumo sono poca cosa, ma tuttavia ci pare valga la pena di tenerne conto facendo la storia dei tributi comunali; il che, notiamo, non fece la Commissione nella sua relazione. Noi aggiungeremo solo che dalla legge 11 agosto 1870 ad oggi, poche mutazioni vennero fatte su tale imposta, che può dirsi ancora regolata, in quanto riguarda l'argomento che studiamo, dall'articolo 11 sopraccitato.

b) Esercizio di privativa del diritto di peso e misura pubblica dei cereali e del vino.

È una tassa indiretta di piccolo prodotto, più adatta a togliere gli abusi e le frodi nei mercati pubblici, che ad essere una fonte di entrata comunale; essa infatti deve avere un tasso minimo, perchè il vantaggio, che tende a rendere alla moralità dei negozi, sia accessibile. Alcuni Comuni, molti anzi, la interpretarono assai largamente e fecero pure anche soggetto di peso e misura pubblica molti altri generi, che non sono nè cereali, nè vino. Tuttavia l'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, che noi abbiamo riportato nel principio di questo capitolo, dispone assai chiaramente i limiti dell'esercizio di questo diritto, che d'altronde non può essere coattivo.

La Giunta amministrativa dell'Astengo così definisce questo diritto di peso; — « l'esercizio di un peso pubblico fisso destinato al pesamento (!) dei foraggi, legnami, carbone, calce, pietre ed altre materie e materiali, quantunque posti su carri, il quale si esercita di regola con stadera a mano, di cui lo impiegato comunale o l'imprenditore si valgono in sul luogo stesso del mercato, per il pesaggio di commestibili e delle derrate e più particolarmente delle frutta, senza che tali generi abbiano da trasportarsi ad alcun ufficio. »

Non occorre dire come questa definizione sia in opposizione alla legge, ed infatti il Ministero delle finanze, nelle sue istruzioni 10 settembre 1865, non ritenne così largo il diritto del Comune, poichè determinò che la privativa comunale per l'esercizio della misura pubblica *sia ristretta ai cereali ed al vino, e che solo in via di tolleranza possa estendersi anche all'aceto, agli spiriti, ai liquori ed alla birra.*

Tuttavia dove è in uso questo dirittto di peso si estende a quasi tutti i generi di merce onde la tolleranza della legge è molto più larga di quello che creda il Ministero.

c) Tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Se la difficoltà dell'esazione non fosse spesso un ostacolo allo sviluppo di questa tassa e se il desiderio di vedere le vie sgombre il più possibile non mettesse freno alla manìa invadente di portar le merci fuori delle botteghe per farne maggior mostra, sarebbe questa una tassa di una importanza rilevante.

Però il suo reddito non è nè sicuro nè considerevole, poichè le spese di percezione ne assorbono una parte troppo grande.

Nessuna legge o disposizione generale regola la applicazione di questa tassa, tranne il num. 3 dell'articolo 118 della legge 20 marzo 1865 più volte citato; del rimanente le tariffe, i regolamenti, ecc., sono svariati quanto le abitudini e l'importanza dei Comuni, alcuni dei quali esigono una tassa proporzionata allo spazio ed alla posizione, altri alla sola posizione; chi ha una tariffa di una lira per anno chi di 800 lire.

d) Tassa sulle bestie da tiro e da soma

Anche per questo cespite di entrata nessuna legge esiste che lo limiti o lo regoli, tranne l'articolo 118 tante volte ricordato. I Consigli comunali fanno i regolamenti e non ci sono che delle istruzioni mi-

nisteriali che, a scioglimento di questioni sollevate, definiscano alcun poco questa imposta dalla legge abbandonata all'arbitrio più sconfinato dei Comuni.

La tassa dovrebbe colpire non il capitale rappresentato dalle bestie tassate, ma il servizio che esse rendono ed estendersi alle bestie da lusso non solo, ma anche a quelle addette all' industria e perciò ai buoi quantunque applicati esclusivamente all'industria (istruzioni del Ministero delle finanze, 10 settembre 1865 e circolare del Ministero dell' interno 17 settembre 1868, N. 9903).

Le contradizioni che nascono da queste istruzioni le vedremo più innanzi parlando della tassa sul bestiame, ora ci basti osservare che molti Comuni di questa tassa e di quella appunto sul bestiame hanno fatta una tassa sola, quantunque si voglia tentar di distinguer tra la tassa, che colpisce il capitale, rappresentato dall'animale, e quella che colpisce il servizio reso dagli animali per il commercio, il comodo privato, l'agricoltura e l'industria. Dal che risulterebbe che i buoi, cavalli, ecc., dovrebbero essere colpiti prima come capitali e poi come mezzi di servizio reso all' industria ed all'agricoltura, quasichè un capitale potesse chiamarsi tale se non rendesse alcun servizio!

e) Tassa sui cani

Meno le istruzioni 10 settembre 1865 che dettano norme esplicative, ma di poca importanza, ed i diversi pareri emessi dal Consiglio di Stato, soltanto i singoli regolamenti comunali fissano i limiti e le modalità di questa tassa, la quale del resto è di una entità minima e come disse il ministro delle finanze nella tornata del 1° marzo 1872 alla Camera dei Deputati « più che un balzello vuolsi considerare come un freno e come misura di pubblica igiene e di preventiva sicurezza pubblica, onde prevenire col vagare dei cani nelle pubbliche vie le funeste conseguenze dell'idrofobia. »

Come già stabiliva l'art. 118 della legge comunale e provinciale sono esenti dalla tassa i cani, esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie e, come prescrisse più tardi il Ministero delle Finanze colle citate istruzioni 20 settembre 1865, vi sono pure esclusi i cani lattanti, quelli che servono di guida ai ciechi, e quelli appartenenti ad individui non aventi stabile dimora nel Comune.

f) Sovraimposte alle contribuzioni dirette

L'ultimo comma del ripetuto art. 188 della legge comunale e provinciale autorizza i comuni a « fare sovraimposte alle contribuzioni dirette « e l'articolo 230 della stessa legge nel secondo alinea aggiunge « La sovraimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle provincie e dai Comuni per far fronte alla deficenza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette. »

Non è nostro compito qui di esaminare quali fossero le contribuzioni dirette e di analizzarne l'importanza e la storia ma dobbiamo limitarci, per non uscire dal campo che ci siamo tracciato, ad esaminare solo le sovraimposte.

Al momento, in cui venne pubblicata la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, le imposte dirette erano tre, quella sui terreni, quella sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile; però solo nel 1866 essa ebbe un'efficace applicazione quando cioè venne pubblicato il decreto legislativo 28 giugno 1866 numero 3023 il quale portava le seguenti disposizioni rispetto alle imposte fondiarie e sui terreni; l'articolo 20 del citato Decreto diceva:

« Quando i centesimi addizionali, provinciali e comuali sull' imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l' imposta principale governativa, i Comuni non potranno aumentare ancora i centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione Provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valor locativo. »

In quanto alla sovraimposta sulla tassa di ricchezza mobile l'art. 15 del citato decreto stabiliva:

« Dal 1° luglio 1866 saranno applicati rispetto alle imposte e sovrimposte provinciali e comunali le seguenti disposizioni:

È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino ai limite del 25 per cento della medesima.

Eguale facoltà è data ai comuni; però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrentanto in guisa che nel complesso la sovraimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale. »

Il senso di queste disposizioni non ha bisogno di essere spiegato. Da una parte nella sovrimposta sui terreni e fabbricati, ai comuni non è lasciata che la quota rimanente dalla differenza tra la sovraimposta provinciale e la imposta principale dello Stato e non hanno facoltà di oltrepassare tale cifra senza il consenso speciale della deputazione provinciale; dall'altra nella sovraimposta sulla ricchezza mobile, si limita al 25 per cento la sovraimposta dalla provincia lasciando ai Comuni la facoltà di giungere fino al 50 per 100 quella compresa.

Questo stesso decreto 28 giugno 1866 dava facoltà ai Comuni di applicare una tassa *sul valore locativo* della quale parleremo in seguito sotto la stessa data 28 giugno 1866 veniva emesso un'altro decreto legislativo 3022, il quale applicava a favore dello Stato la tassa sulle vetture e sui domestici. I

Comuni del Regno erano divisi in tre classi: quelli con abitanti oltre 50000, quelli fino a 10000 quelli meno di 10,000.

Era una nuova contribuzione diretta ed in omaggio all'articolo 230 della legge comunale e provinciale doveva a questa tassa pure essere applicata la sovvraimposta ed infatti l'art. del citato decreto che la istituiva dice:

« È data facoltà ai Comuni di sovraimporre centesimi addizionali al principale della tassa contemplata in questo decreto, ma in nessun caso la sovraimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della generale. »

Per conseguenza nel 1866 quattro erano le contribuzioni dirette sulle quali i Comuni potevano imporre delle sopratasse; cioè alle imposte sui fabbricati a quella sui terreni, limitate a quanto lasciavano la Provincia tra la loro aliquota e la cifra pari a quella dello Stato, e non potevano i comuni eccedere questo limite senza autorizzazione della deputazione Provinciale; alla imposta sul reddito di ricchezza mobile ed a quella sulle vetture e domestici.

Come vedesi però l'art. 220 della legge comunale e provinciale non veniva osservato. Dappoichè le sovraimposte lungi dall'essere in eguale proporzione su tutte le contribuzioni dirette erano eguali all'intero sulla imposta principale sui terreni e fabbricati ed eguali alla metà della imposta principale per quelle sulla ricchezza mobile e sui terreni, fabbricati.

Però coll'art. 5 del citato decreto legislativo 28 giugno 1866 numero 3023, disponevasi che l'imposta di ricchezza mobile, dovesse essere riscossa dal tesoro al momento del pagamento degli stipendi, pensioni, ed altri assegni fissi personali, onde questa parte imponibile dei redditi veniva sottratta alla sovraimposta.

Tale esenzione colla legge 28 maggio 1867 numero 3719, veniva estesa maggiormente: l'art. 16 diceva infatti:

« La esenzione da savraimposte comunali e provinciali ammessa dall'ultimo capoverso dell'art. 15 del decreto 28 giugno 1866 numero 3023, è estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che sono riscossi dagli impiegati delle Provincie e dei Comuni. »

Da ciò derivava tanto a queste che a quelle una nuova grandissima perdita di entrate.

L'anno appresso 1868, la legge 7 luglio numero 4490, e non così quella 17 luglio (la quale non è a questo punto che esplicativa) come dice la relazione della Commissione, che imponeva una tassa sulla macinazione dei cereali all'articolo 24 sottraeva nuova materia imponibile alla sovraimposta comunale e provinciale.

« La presente legge, dice l'art. 24 citato andrà in vigore col primo gennaio 1869; e a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866 numero 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del Debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal Tesoro così all'interno che all'estero. »

Colla stessa legge abolivansi le tasse di prestino e forno nelle provincie Venete e Mantovana.

Così tutta la ricchezza mobile proveniente dai titoli del debito pubblico veniva sotratto alla sovraimposta dei comuni e delle provincie.

Infatti gli articoli 3 e 7 della legge 26 luglio 1865 numero 4513 spiegavano questo concetto:

« Art. 3. Pei redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, cui si debbono applicare le disposizioni dell'articolo 24 della legge sul macinato s'intenderanno tutte le annualità od interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

« La ritenuta si farà tanto sulle somme pagate a titolo d'interesse, quanto sopra quelle pagate a titolo di premio.

« Sono invece esenti da imposte le somme pagate a titolo di rimborso del capitale.

« Art. 7. È esente da sovraimposte comunali e provinciali l'imposta sui redditi di cui l'art. 3. »

E non basta! colla stessa legge diminuivasi di un decimo la sovramimposta dei comuni e delle provincie sui redditi che rimanevano sovraimponibili.

« Per gli anni 1869 e 1870, dice l'articolo 8, la facoltà accordata alle Provincie ed ai Comuni di imporre centesimi addizionali alla tassa sui redditi della ricchezza mobile è limitata a quattro decimi della principale da ripartirsi giusta le norme dell'articolo 15 del Regio Decreto 28 giugno 1866, numero 3023. »

Ed a correttivo del danno che da queste disposizioni doveva avvenirne ai Comuni, l'articolo 8 continuava:

« Le facoltà accordate ai Comuni dall'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, N° 2248 e dall'art. 10 della legge 28 giugno 1866 vengono estese eziandio ad imporre tra i rispettivi territorii le seguenti tasse: tassa di famiglia o di focatico, tassa sul bestiame.

« I regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascuna Provincia essere deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione di cui è parola nell'articolo 20 del decreto 28 giugno 1866, num. 3023, cioè d'oltrepassare il limite legale della sovraimposta, le De-

putazioni provinciali dovranno verificare che il Comune medesimo abbia applicato, o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale. »

Non facciamo ora alcuna delle moltissime considerazioni che ci suggerirebbero queste disposizioni, inquantochè avranno miglior posto nel capitolo seguente.

Limitiamoci qui a proseguire il nostro esame storico.

Nel 1870 colla legge 11 agosto N° 5748, colla quale erano approvati i provvedimenti finanziari in 14 allegati, sono emanate importantissime disposizioni sulla materia di cui ci occupiamo.

L'alleg. *N* all'articolo 1 comincia con questa grave ordinanza:

« A cominciare dall'anno 1871, l'aliquota d'imposta sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento. »

A partire da quest'epoca è tolta alle provincie ed ai comuni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.

A compenso coll'alleg. *O, deposizioni relative ai Comuni ed alle Provincie,* si concedono ai Comuni: la tassa sugli esercizi e rivendite, quella sulle licenze, quella sulle vetture e quella sui domestici, ma nel tempo stesso si addebitano ai Comuni altri servizi di entità apprezzabile che perciò dovranno aumentarne le spese obbligatorie.

Delle disposizioni riguardanti le differenti tasse parleremo più innanzi trattando di ciascuna tassa.

L'allegato *O* di questa stessa legge all'articolo 13 dichiara:

« È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici. »

Così con una sola legge toglievasi ai Comuni non solo la sovraimposta sulla ricchezza mobile, ma anco quella sulla tassa delle vetture e sui domestici, onde ai Comuni non rimangono che due sole sovraimposte, quella sui terreni e quella sui fabbricati, alle quali porta ancora qualche mutamento la legge 14 agosto 1874, num. 1961, la quale autorizzando i Comuni ad imporre due nuove tasse, quella sulle fotografie e quella sulle insegne, fissa le condizioni per le quali possono essere oltrepassati i limiti della sovraimposta.

Riassumendo pertanto questo importantissimo argomento, diremo: che la sovraimposta la quale per l'articolo 230 dalla legge 20 marzo 1865, alleg. *A.* sull'amministrazione provinciale e comunale doveva essere proporzionata su tutte le imposte dirette, venne limitata prima sulla ricchezza mobile e poi sulla tassa vetture e domestici, e più tardi ristretta, indi abolita del tutto su queste due tasse, e conservata solo sulla imposta sui terreni e fabbricati, coi seguenti limiti: che i Comuni non potessero imporre una sopratassa eccedente assieme a quella provinciale (che non ha limiti) la imposta principale; che sorpassare queste limitazioni non potessero i Comuni senza permesso della Deputazione provinciale, che la Deputazione provinciale non possa accordare questa sanatoria di eccedenza se non quando si tratti di spese obbligatorie ed i Comuni richiedenti questa sanatoria, non si fossero valsi del dazio consumo e di una delle imposte designate dall'alleg. *O* della legge 11 agosto 1870, cioè tassa sugli esercizi e rivendite, tassa sulle vetture e sui domestici.

(*Continua*).

Società di Economia politica di Parigi

Riunione del 5 dicembre 1875

sotto la Presidenza del Signor Michele Chevalier

La questione delle strade ferrate — La libertà delle strade ferrate agli Stati Uniti — Come si potrebbe limitarne il monopolio

Il signor *L. Simonin* ha il primo la parola. Rammenta come diverse volte ha avuto occasione di constatare i buoni resultati del regime liberale adottato agli Stati Uniti riguardo alle ferrovie. Questo paese ha una rete ferroviaria di 125,000 chilometri, mentre la Francia con una popolazione quasi uguale non ha che 20,000 chil. di ferrovie.

Le ferrovie americane sono costate meno care di quelle di altri paesi, e specialmente di quelle inglesi e francesi. V'è qualche Compagnia che non dà nessun dividendo, qualche altra ha fatto bancarotta, ma nell'insieme le strade ferrate americane rendono circa quanto le francesi e le inglesi. Anche il prezzo di trasporto dei viaggiatori e delle merci è uguale e spesso inferiore.

La grande libertà lasciata agli organizzatori di ferrovie ha creato dappertutto la concorrenza, la creazione di linee rivali.

L'oratore crede che lo stesso sistema avrebbe molto giovato in Francia e a quest'ora, fra le altre, vi sarebbe una ferrovia diretta fra Calais a Marsiglia che una Società di banchieri si proponeva di costruire senza sovvenzione e che il Governo non volle permettere.

Il signor Simonin non nega gli abusi che esistono agli Stati Uniti. Sa bene che molte linee si sono unite per rialzare le proprie tariffe, che altre hanno fatto fallimenti scandalosi, ma pure sostiene che il sistema della libertà, in questa materia come in tante altre, è preferibile al sistema del monopolio. Dove si trova una rete così completa ed estesa come

agli Stati Uniti? La ferrovia del Pacifico che unisce i due Oceani e il bacino del Mississipì a quello del Sacramento è una delle più lunghe fra le ferrovie esistenti. Essa conta circa 3000 chilometri, è stata costruita in meno di sette anni, dal 1862 al 1869, e sette anni avanti l'epoca fissata che doveva scadere nel 1876.

Il signor *Maurizio Block* vorrebbe che si definisse bene che cosa si deve intendere per libertà ferroviaria agli Stati Uniti.

Egli si rammenta di aver letto che alcuni Stati, l'Indiana e il Wisconsin, hanno fissate direttamente le tariffe dei trasporti e gli sembra che tale misura contradica un poco a questa libertà.

Il signor *Juglar* dice di aver letto nei giornali americani molti lamenti per causa della libera concorrenza. È dunque la nostra una questione complessa: in Francia ci si lamenta delle Compagnie privilegiate per l'aumento delle tariffe al di là dell' Atlantico si lamentano del ribasso esagerato delle tariffe.

Vediamo ciò che accade in America. In questo momento quattro grandi Compagnie, per causa della concorrenza, hanno ridotte le proprie tariffe al di sotto del tasso rimuneratore, imponendosi tali perdite per cui dovranno soccombere. Ciò che preoccupa più di tutto è il brusco rialzo di tariffe che coinciderà con questa catastrofe, quando le risorse dei lottatori saranno esaurite. Ogni variazione nelle spese di trasporto, impaccia il movimento degli affari, anzi impedisce che nasca. Se ci si mette in grado di profittare del ribasso, avremo il tempo di goderne? Non sopraggiungerà forse un rialzo che manderà in fumo le più felici combinazioni? In America queste brusche variazioni non riguardano soltanto le tariffe delle ferrovie, ma anche altri prodotti e specialmente i metalli preziosi, dacchè il loro possesso è divenuto un monopolio per causa della sospensione dei pagamenti in valuta metallica.

La concorrenza non è la sola causa dell' insuccesso di molte linee ferroviarie agli Stati Uniti; anche la speculazione vi ha una larga parte. Non si può farsi un'idea della gestione di certi Consigli di amministrazione; pei direttori non vi è nessun ostacolo, neanche l'assassinio. La ferrovia dell'Erié è il tipo di questo genere. Il valore delle azioni, manipolate da mani abituate a servirsi indifferentemente di mezzi onesti e disonesti, varia da 100 a 10. Si immaginino i profitti realizzati da coloro che, essendo alla direzione, producono questi funesti movimenti e poi quando tutto è compromesso si ritirano. Si sono visti tentativi di tal genere anche in Francia.

Finalmente un' ultima causa della instabilità della proprietà e dell'esercizio delle strade ferrate agli Stati Uniti è l' intervento degli Stati nel fissare le tariffe al disotto di quelle stabilite nell'atto di concessione, come è avvenuto nell'Indiana e nel Wisconsin.

Gli abusi si possono verificare dappertutto col privilegio ne abbiamo avuti numerosi esempi in Francia, con la libera concorrenza ne troviamo in Inghilterra e in America. Non vi è un principio assoluto, è una questione di misura: se lo Stato interviene, e interviene sempre o esercitando una pressione sulle Compagnie o proteggendole, ciò non accade per limitare la iniziativa individuale, sola sorgente di progresso per le Società, ma per evitare lo sciupio dei capitali, principali strumenti della ricchezza delle nazioni.

Il signor *Victor Deheurle,* ex-sotto-prefetto, vuole particolarmente considerare la questione delle ferrovie in Francia. Vi è un fatto avvenuto in parecchi dipartimenti di cui vorrebbe avere la spiegazione. Alcuni Consigli generali avevano concesse linee di interesse locale a Compagnie che non domandavano sovvenzione, nè alle Comuni, nè ai Dipartimenti nè allo Stato. Si trattava di linee che non facevano concorrenza in nessun modo ad altre già in esercizio, eppure lo Stato rifiutava il decreto di utilità pubblica. In verità bisogna sospettare che vi fosse, in questo affare, qualche mistero. Senza dubbio la epoca dei grandi scandali, delle corruzioni amministrative è passata, ma in questa materia, v'è ciò che si dice e ciò che si pensa senza dirlo.

Osiamo cercare la vera causa che spiega la funesta ingerenza dello Stato nelle ferrovie dei dipartimenti e vedremo che è tutta opera dei potenti personaggi che siedono nei Consigli d'amministrazione delle grandi Compagnie.

Queste non sono speculazioni teoriche, ma fatti avvenuti e registrati nei processi verbali delle nostre assemblee provinciali. È evidente che la legge sulle ferrovie di interesse locale sarà illusoria finchè ogni nuova intrapresa sarà subordinata al capriccio ministeriale. L'inferiorità chilometrica della rete francese è un male evidente ed un decentramento amministrativo largamente applicato contribuirebbe efficacemente a completare il sistema delle nostre strade ferrate.

Sottomettere tutti i futuri azionisti ad una specie di Consiglio giudiziario, che sarebbe il ministro dei lavori pubblici, equivarrebbe a risuscitare il vecchio fantasma dello Stato-Provvidenza, e non è in seno alla Società degli economisti che bisogna spender parole per confutare l'errore dello Stato-Provvidenza: opporre allo stabilimento di nuove strade ferrate, il pericolo per lo Stato di essere obbligato a riprendere una linea andata in rovina sarebbe come mettersi in presenza del sofisma che ci impedirebbe di uscire in strada per il timore che ci cada un tegolo sulla testa.

Non vale neanche il dire che la concessione di nuove strade ferrate non renderà nulla allo Stato e diminuirà il valore della nuda proprietà delle vecchie linee; perchè l'interesse dello Stato non va calcolato come l'inventario di un piccolo commerciante o come il bilancio di una Banca. Si calcola forse il profitto netto e immediato dello Stato quando si decreta l'esecuzione di certi lavori pubblici come una strada, un canale o un ponte? Si ha di mira il grande interesse sociale della circolazione e non un meschino interesse pecuniario. E non si può rifiutare a concedere maggiore autorità in queste specie di affari ai Consigli generali e riconoscere che essi possono giudicare dell'utilità pubblica delle strade provinciali almeno quanto il ministro il più abile.

Il signor *Clemente Juglar* è stato sorpreso anche egli nel vedere lo Stato rifiutare il suo consenso alla costruzione di certe strade ferrate locali. Eppure lo Stato ha permesso la costruzione di molte di queste piccole linee che, meno rare eccezioni, non domandano di meglio che essere sgravate del peso che le opprime e comprate dalle grandi Compagnie di cui aumenterebbero l'onnipotenza.

Il signor *Emanuele Alglave*, direttore della *Revue Scientifique* e professore di economia politica alla Facoltà di scienze di Lilla, espone il modo di funzionare dei due sistemi opposti che possono presiedere all'organizzazione delle strade ferrate e mostra come ognuno di essi abbia inconvenienti propri che è difficile di evitare.

Con la libertà assoluta, ognuno costruisce le ferrovie che vuole e ciò è di non poco vantaggio pel commercio che ha tariffe moderate, ma all'incontro siccome ogni Compagnia è padrona delle proprie tariffe, può rifiutarsi di applicarle a certi speditori. Le piccole linee saranno probabilmente abbandonate o avranno tariffe esorbitanti.

Col monopolio dello Stato e con le concessioni a grandi Compagnie si avrà una organizzazione più razionale e più economica. Ma il commercio sarà meno bene servito, e la cura che si metterà a proteggere i vecchi interessi impedirà certamente lo sviluppo dei nuovi.

Ogni paese deve scegliere fra questi due sistemi secondo le proprie condizioni particolari, senza sperare di evitare tutti gli inconvenienti. Nonostante oggi si lamentano tanto i paesi che hanno la libertà quando quelli che hanno il monopolio, e ciò avviene perchè la concorrenza che deve proteggere il pubblico nel sistema della libertà, è trasformata in una coalizione di Compagnie che è un monopolio di fatto più terribile del monopolio di diritto. Col sistema del monopolio poi il pubblico deve essere protetto dai regolamenti governativi, ma sembra, all'oratore, che in Francia questi regolamenti non siano stati fatti con la prudenza necessaria, perchè ci siamo legati con alcune Compagnie per mezzo di concessioni secolari e di convenzioni che rendono lo Stato solidale delle loro perdite e perfino della diminuzione di benefizi. Volendo conciliare questi sistemi inconciliabili, spesso non si farebbe che sommare i difetti speciali ad ognuno di essi come accadrebbe se lo Stato si prendesse la briga di indennizzare tutte le Compagnie disgraziate che esso ha lasciato sorgere all'ombra della libertà.

Il signor *A. Bertrand* spiega la lentezza con la quale si moltiplicano le ferrovie d'interesse locale con le difficoltà che incontrano le Compagnie già costituite, per ottenere i decreti di utilità pubblica. Se il Governo si è riservato il diritto di accordare la dichiarazione di utilità pubblica delle ferrovie locali, questa è stata una misura di prudenza ed un mezzo di difesa che tutti troveranno giustificato, quando avremo detto che nel 1872 i Consigli generali hanno concesso più di 20 mila chilometri di ferrovie di cui un gran numero si dovranno riunire per formare nuove reti parallele e concorrenti alle vecchie linee sovvenzionate dallo Stato, e quando avremo visto il tracciato di qualcuna di queste ferrovie percorrere in *zig-zag* un dipartimento per potere aprire stazioni in certi determinati punti.

Il signor *Giuseppe Garnier* non vorrebbe che si credesse che manchi in Francia l'iniziativa individuale in questa ed in altre questioni. Tale mancanza d'iniziativa è stata spesso prodotta dall'intervento del Governo e da un eccessivo regolamentarismo amministrativo. Dice che il legislatore dovrebbe cercare di limitare il monopolio e fa osservare che il suo intervento è necessario, dovendo autorizzare l'espropriazione e fissare le condizioni ai concessionarii. Il legislatore però avrebbe potuto non farsi giudice degli effetti della concorrenza ed autorizzare tutte le intraprese, ma siccome ha creduto di doversi costituire arbitro e protettore ne è venuto il monopolio. Al monopolio naturale si è aggiunto il monopolio artificiale. In questa materia non v'è poco da fare pei legislatori che sono spesso anche azionisti e come tali naturalmente portati a rafforzare il monopolio e a concedere nuove linee vivamente domandate dai loro elettori. La soluzione di queste complicazioni sarà il lavoro della fine del secolo decimonono.

Il signor *Leopoldo Hervieux* crede che non si possa pensare a sopprimere il monopolio in Francia, perchè, qualora sia bene inteso, gli sembra offra grandi vantaggi.

Se il monopolio non esistesse difficilmente si costruirebbero Compagnie a cui conceder certe ferrovie. Se esistesse la libera concorrenza, finchè durasse, il prezzo dei trasporti sarebbe eccessivamente ridotto, ma finalmente il concorrente vittorioso rimasto solo ele-

verebbe i prezzi di trasporto in una misura esagerata; col monopolio si evita questo pericolo, perchè si può imporre al concessionario tali tariffe che sono per lui un *maximum* che non può oltrepassare.

Detto ciò bisogna riconoscere che, sotto l'impero del monopolio, l'aumento delle ferrovie è in Francia molto lento e non è inutile di cercare la causa del male. La quale, secondo il signor Hervieux consiste nella resistenza spesso sistematica e sempre invincibile che lo Stato oppone illegalmente all'esecuzione dei tronchi concessi dai Consigli generali. Per le leggi vigenti in Francia il decreto di utilità pubblica che deve susseguire alle concessioni fatte dai Consigli generali non dovrebbe essere che la costatazione di un fatto e, in principio, lo Stato non può rifiutarsi di emanarlo, ma in pratica avviene altrimenti.

Le grandi Compagnie vedono spesso di mal occhio la formazione di piccole reti che riunendosi in seguito potrebbero prendersi una parte del loro traffico, e impiegano tutta la propria influenza presso l'amministrazione centrale per impedire che sia emanato il decreto di utilità pubblica e per rendere illusorie le concessioni dei Consigli generali. Quante linee concesse da alcuni anni a questa parte, non saranno mai eseguite per la mancanza di un tale decreto.

Il signor *Michele Chevalier*, presidente, dice che dopo una discussione tanto interessante è utile notare che in fin dei conti la maggior parte degli oratori ha dipinto il sistema della libertà come superiore a quello dei regolamenti. La libertà ha i suoi inconvenienti, ma vi sono dei rimedi che ogni liberale ammetterà senza dubbio. Il sistema della libertà non esclude nè la sorveglianza nè il controllo ed ancora meno esclude la responsabilità che ne è la necessaria conseguenza. La legge può e deve rendere efficace la responsabilità colle sanzioni penali. — La pubblicità, modo di sorveglianza che non costa niente, è uno degli espedienti più sicuri ai quali si possa ricorrere per prevenire gli abusi. Se l'amministrazione pubblicasse ogni anno un rapporto dove fossero esposti gli accidenti ferroviari con le loro conseguenze e le altre mancanze delle differenti Compagnie, queste starebbero più in guardia. Vi sarebbero da ottenere buoni effetti anche dalla premura che avrebbero i giornali nell'accogliere i lamenti del pubblico.

È dal frutto che si giudica l'albero; parimente è dai risultati che si possono apprezzare i meriti respettivi del sistema della libertà e di quello del monopolio.

L'esercizio delle ferrovie inglesi riposa sulla libertà, ma non per questo mancano disposizioni legali che garantiscono la vita dei viaggiatori, e l'eguaglianza di trattamento per tutti. La concorrenza vi è ammessa largamente e forza le Compagnie a non trascurare alcun progresso possibile. Le Compagnie sono libere di fissare l'ora di partenza e di arrivo; il numero, la velocità e la composizione dei treni e alle tariffe dei viaggiatori e delle merci, il legislatore ha imposto un limite massimo larghissimo che può modificare. In Francia tutto è regolamentato, e le compagnie non possono far nulla senza un permesso speciale. Vi sono in Francia, scrive il Franqueville, seicento funzionari pubblici che hanno la missione di sorvegliare e di controllare le nostre compagnie ferroviarie. In Inghilterra ve ne sono soltanto quattro che pubblicano essi soli molti più rapporti istruttivi sulle ferrovie che non i seicento francesi; perchè le note e i rapporti dei seicento vanno a finire nelle filze del ministero da cui non esce mai nulla.

Dove si è giunti nell'uno e nell'altro paese coi due sistemi diversi? È la questione da risolversi e la sola che interessi.

In Inghilterra i viaggiatori sono meglio serviti che in Francia, e trasportati più velocemente.

Hanno maggiori facilitazioni pei biglietti di ritorno.

La velocità massima dei treni francesi è di 50 a 53 chilometri, quella degli inglesi 60, 65 e più. Questa locomozione rapida è alla portata di tutte le classi mentre in Francia fino al novembre 1876 era riservata alla prima classe. Quanto al servizio delle merci, chi ha veduto come ha luogo in Inghilterra non crede ai propri occhi quando arriva in Francia.

In Inghilterra una distanza come quella da Parigi a Lione sarebbe percorsa dalle merci a piccola velocità nello spazio di un giorno. In Francia sono necessarii cinque o sei giorni. I centri commerciali e manifatturieri del Mediterraneo hanno bisogno di undici, dodici e quattordici giorni per mandare le proprie merci a Parigi, in Inghilterra basterebbero due giorni. È evidente che in tal modo si limitano molto gli affari con danno delle stesse compagnie. Malgrado ciò tutti i reclami che si indirizzano loro non producono nessun effetto.

I rapporti fra le grandi compagnie e le piccole lasciano, dice il sig. Chevalier, molto a desiderare in Francia. Il governo è il loro arbitro, ma non ci sembra molto imparziale.

Gli Inglesi hanno costituito un tribunale speciale, che è al tempo stesso un corpo amministrativo, al quale sono deferite tutte le questioni relative all'esercizio delle ferrovie sia fra le diverse compagnie sia fra loro ed i privati. Questo tribunale giudica senza appello, prontamente e con piccola spesa.

A proposito delle ferrovie dette d'interesse locale il sig. Chevalier conviene in ciò che hanno detto gli altri oratori che cioè i diritti accordati dalla legge ai consigli generali non sono rispettati. Per dire il vero questi diritti di fatto non esistono più.

Il danno prodotto ai dipartimenti con questo modo

d'agire è in certi casi enorme e deplorevole. Conosce un dipartimento che aveva trattato con una compagnia solidissima per la costruzione di trecento chilometri di ferrovia a condizioni molto vantaggiose e che è rimasto privo di questa rete per un' erronea interpretazione data ai termini della legge organica dei consigli generali. La conclusione che al sig. Chevalier sembra derivi dalla attuale discussione è che sarebbe urgente di fare un'inchiesta parlamentare e di sentire tutti gli interessati. Così il legislatore ed il pubblico sarebbero edificati e si uscirebbe facilmente da ciò che sembra un labirinto. Gli Inglesi hanno fatto quattro o cinque inchieste di questo genere.

Prodotti delle Strade Ferrate

Dal Ministero dei lavori pubblici (Direzione speciale delle Strade Ferrate) è stato pubblicato il seguente prospetto dei prodotti delle ferrovie nel mese di settembre 1876, in confronto con quelli dello stesso mese 1875:

	1876	1875
Ferrovie dello Stato L.	8,255,597	L. 7,981,596
Ferrovie di diverse Società esercitate dalla Società del Sud dell'Austria . . . »	1,376,405	» 1,388,221
Romane »	2,199,078	» 2,193,421
Meridionali . . . »	2,093,407	» 1,821,835
Sarde »	85,001	» 92,166
Torino-Lanzo . . »	50,105	» 35,888
Torino-Rivoli . . »	13.855	» 14,570
Vicenza-Thiene-Schio »	16,722	
Totale L.	14,090,218	L. 13,527,697

Si ebbe dunque nel settembre 1876 un aumento di lire 562,521.

Furono in aumento le ferrovie di proprietà dello Stato di lire 274,001; le Romane di lire 5,657; le Meridionali di lire 271,572; Torino-Lanzo di lire 14,217. A cui bisogna aggiungere le lire 16,772 della linea Vicenza-Thiene-Schio non ancora aperta nel settembre 1875.

Diminuirono: le ferrovie di diverse Società esercitate dalla Società del Sud dell' Austria, di lire 11,816; le Sarde, di lire 7,165; Torino-Rivoli di lire 717.

Ecco ora i prodotti dal primo gennaio a tutto settembre 1876 in confronto con quelli del medesimo periodo 1875.

	1876	1875
Ferrovie dello Stato L.	62,889,273	L. 60,630,508
Ferrovie di diverse Società esercitate dalla Società del Sud dell'Austria. . . »	10,298,755	» 10,145,200
Romane . . . »	19,270,044	» 19,192,701
Meridionali. . . »	15,446,667	» 15,687,115
Sarde »	775,518	» 756,916
Torino-Lanzo . . »	303,878	» 258,941
Torino-Rivoli . . »	94,958	» 93,269
Vicenza-Thiene-Schio »	16,722	
Totale L.	109,093,866	L. 106,764,065

L'aumento nel 1876 è stato di lire 2,329,216

Aumentarono: le Ferrovie dello Stato di lire 2,258,765; le Ferrovie di diverse Società, esercitate dalla Società del Sud dell'Austria, di L. 153,556; le Sarde di L. 16,602; Torino-Lanzo di L. 44,937; Torino-Rivoli di L. 1,689.

Diminuirono: le Romane di L. 77,343; le Meridionali di L. 240,448.

Ecco finalmente il prodotto chilometrico dal 1° gennaio a tutto settembre 1876, in confronto con quello dello stesso periodo 1875:

	1876	1875
Ferrovie dello Stato . . L.	18,453	L. 19,108
Ferrovie di diverse Società esercitate dalla Società del Sud dell'Austria. . »	11,121	» 10,967
Romane L.	11,700	» 11,861
Meridionali »	10,652	» 10,985
Sarde »	3,887	» 3,803
Torino-Lanzo »	12,661	» 12,330
Torino-Rivoli. »	7,913	» 7,772
Vicenza-Thiene-Schio . . »	5,590	
Media generale L.	14,225	L. 14,474

Si ha, pertanto, nella media generale una diminuzione di L. 249.

Diminuirono le Ferrovie dello Stato di L. 655; le Romane di 161; le Meridionali di L. 333.

Aumentarono: le Ferrovie di diverse Società, esercitate dalla Società del Sud dell'Austria, di L. 154; le Sarde di L. 84; Torino-Lanza di L. 331; Torino-Rivoli di L. 141.

Dal 1° gennaio a tutto settembre 1871 vennero aperti i seguenti tronchi di linea:

Como-Chiasso	chilometri 4
Leonforte-Villarosa.	» 25
Villarosa–Santa Caterina. . .	» 14
Caltanissetta-Campobello . . .	» 46
Ferrandina-Grassano	» 23
Ciriè-Lanzo	» 11
Palazzolo-Paratico	» 10
Vicenza-Thiene-Schio	» 32
Totale chilometri	163

LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

a tutto novembre 1876.

Dalla Direzione generale del Tesoro è stato pubblicato in questi giorni il consueto prospetto comparativo delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti presso le Tesorerie del Regno dal 1° gennaio a tutto il 30 novembre 1876.

Esaminiamo le cifre principali di questo prospetto, e prima di tutto vediamo l'ammontare delle riscossioni effettuate in ciascun mese del corrente anno e confrontiamole con quelle dei mesi corrispondenti del 1875.

Mesi	*1876*	*1875*
Gennaio . . L.	82,931,708	L. 84,713,101
Febbraio. . »	103,009,435	» 101,495,074
Marzo. . . »	75,176,615	» 70,325,907
Aprile. . . »	150,178,251	» 163,092,113
Maggio . . »	60,980,165	» 59,087,760
Giugno . . »	141,643,765	» 120,289,290
Luglio . . »	106,119,206	» 130,505,356
Agosto . . »	106,070,964	» 162,334,925
Settembre . »	72,440,968	» 73,619,842
Ottobre . . »	163,490,000	» 150,534,622
Novembre . »	63,017,602	» 69,124,912
Totale L.	1,125,059,679	L. 1,185,122,902

Negli undici mesi già trascorsi del corrente anno abbiamo nelle riscossioni una diminuzione di oltre 60 milioni di lire in confronto a quelle che si verificarono nel periodo stesso del 1875. Il mese di novembre concorre in questa diminuzione per lire 6,107,310. Esaminando però le cifre parziali di ciascun cespite di entrata vediamo che le rendite del patrimonio dello Stato sono quelle che concorrono principalmente a questa differenza che si riscontra nelle riscossioni del decorso mese di novembre. In proposito però la Direzione del Tesoro osserva che nella diminuzione di lire 5,626,341 che presentano le rendite del patrimonio dello Stato sono comprese lire 5,540,474 state versate nel novembre 1875 dalla Direzione generale del Demanio in conto fitto di beni demaniali destinati ad uso di amministrazioni governative, il qual versamento nel 1876 ebbe luogo invece nel mese di settembre, per cui avvenne già il corrispondente compenso.

I pagamenti eseguiti in ciascun mese del corrente anno e quelli fatti nei mesi corrispondenti del 1875 sono indicati dalle cifre seguenti:

Mesi	*1876*	*1875*
Gennaio . . L.	77,058,350	L. 86,861,493
Febbraio . . »	60,763,322	» 57,315,206
Marzo . . . »	77,049,339	» 80,713,562
Aprile . . . »	95,014,486	» 104,972,545
Maggio . . . »	59,950,834	» 59,564,624
Giugno . . . »	258,892,732	» 89,954,282
Luglio . . . »	102,813,038	» 266,143,413
Agosto . . . »	66,079,796	» 115,900,362
Settembre . . »	66,398,824	» 70,339,396
Ottobre . . . »	100,021,519	» 98,123,786
Novembre . »	54,956,719	» 63,280,596
Totale L.	1,018,998,959	L. 1,093,674,265

Abbiamo perciò nei pagamenti fatti a tutto il 30 novembre del corrente anno una diminuzione di oltre 74 milioni e 600 mila lire in confronto a quelli eseguiti nel 1875. Nel mese di novembre scorso furono pagate lire 8,323,877 in meno che nel mese stesso dell' anno 1875

Vediamo ora l'ammontare complessivo degli incassi fatti dal primo gennaio a tutto novembre del corrente anno per ciascun cespite di entrata e quelli eseguiti nel periodo corrispondente dell'anno 1875, ponendo altresì in confronto le previsioni del bilancio attivo ragguagliate a undici dodicesimi delle somme totali stanziate pel corrente esercizio.

Cespiti	Riscossioni *1876*	Riscossioni *1875*	Incassi prev. *1876*
Fondiaria (es. cor.	L. 150,485,616	153,340,220	165,370,181
Fondiaria (arretrati	2,318,626	3,195,683	2,291,667
Ricch. mobile (eserc.corr.	132,340,362	130,083,782	161,632,967
Ricch. mobile (arretrati	1,973,341	7,471,796	4,125,000
Tassa sulla mac.	75,135,814	69,761,058	71,982,071
Imp. sugli affari	126,545,545	134,110,975	135,976,509
Tassa sulla fab.	2,708,607	2,833,237	2,943,407
Dazii di conf.	91,623,495	94,336,712	97,166,666
Dazii int. di con.	64,418,216	56,075,582	63,574,277
Privative	127,237,823	117,942,814	153,541,666
Lotto	63,650,661	67,196,884	70,816,749
Servizii pubblici	57,272,354	61,320,161	76,602,630
Patr. dello Stato	62,142,490	59,525,826	67,827,034
Entrate eventuali	5,766,335	6,690,517	7,746,743
Rimborsi	84,547,460	85,340,085	83,304,184
Entrate straord.	40,375,582	92,832,062	69,139,359
Asse ecclesiast.	36,517,351	43,035,508	43,304,342
Totale L.	1,125,059,678	1185122902	1,277,345,452

Dal confronto di queste cifre si rileva che nel complesso le riscossioni del corrente anno sono state inferiori di lire 60,063,224 a quelle effettuate nel 1875. La Direzione del Tesoro ripete le osservazioni già fatte sopra le diminuzioni che si riscontrano nell'imposta fondiaria (esercizio corrente), nei proventi sui servizi pubblici e nelle entrate diverse straordinarie e da noi pure accennate nel render conto delle riscossioni e dei pagamenti a tutto ottobre 1876, dalle quali risulta che le diminuzioni suddette sono da ritenersi come figurative o come conseguenza di semplice giro di partite.

Venendo all'esame delle differenze che si riscontrano negli altri cespiti d'entrata troviamo prima di tutto nel corrente anno un maggiore *incasso* nelle privative di L. 9,295,009 a fronte del 1875; tuttavia gl'introiti sono ben lungi dalle previsioni del bilancio. Nei dazi interni di consumo abbiamo un aumento di L. 8,342,634 negl'incassi del 1876 in confronto a quelli del 1875, e superano già le previsioni del bilancio per quasi un milione di lire. La tassa sulla macinazione dei cereali continua a dare buoni risultati per l'erario e le riscossioni a tutto novembre scorso presentano un aumento di L. 5,374,756 sugl'incassi del 1875 ed hanno superato di oltre 3 milioni la somma stanziata nel bilancio. L'aumento costante che si è verificato nel prodotto di questa tassa, determinò l'on. Depretis, ministro delle finanze, nel presentare le variazioni al preventivo del 1877, di aggiungere altri 2 milioni di lire alle previsioni stabilite nel primitivo bilancio in 79 milioni. Così nell'anno prossimo si attende dal macinato la somma di 81 milioni, che molto probabilmente sarà raggiunta anche nel corrente anno.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile presenta nel 1876 un aumento di 2 milioni e 250 mila lire sulle riscossioni del 1875, e la differenza in meno di 29 milioni che si riscontra in confronto delle previsioni del bilancio, verrà a sparire con le riscossioni del secondo semestre dell'imposta stessa esatta per ritenuta. Nelle rendite del patrimonio dello Stato abbiamo un aumento di 2 milioni e 600 mila lire sulle riscossioni dell'anno scorso, ma differiscono in meno di 5 milioni e mezzo dalle previsioni del bilancio.

L'imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari quantunque nel mese di novembre del corrente anno abbia superato di oltre 370,000 lire gl'incassi effettuati nel corrispondente mese del 1875, pur tuttavia presenta una diminuzione di 7 milioni e mezzo di lire sulle riscossioni complessive effettuate negli undici mesi trascorsi, ed è lontana di oltre 9 milioni della somma prevista nel bilancio. I dazi di confine presentano nel 1876 un minore incasso di 2 milioni e 700 mila lire e sono tuttora inferiori di quasi 5 milioni e mezzo alle previsioni fatte per l'esercizio corrente. Nei proventi del lotto abbiamo pure una diminuzione di 3 milioni e mezzo di lire sulle riscossioni del 1875, e presentano una differenza in meno di oltre 7 milioni dagl'incassi previsti. Nell' entrate dell' asse ecclesiastico la diminuzione dagl'incassi effettuati a tutto novembre 1876 ha raggiunto la cifra di 6 milioni e mezzo di lire, confrontate con quelle del 1875, e per una egual somma differiscono in meno dalle previsioni del bilancio.

Le differenze che si riscontrano negli altri cespiti di entrata non meritano speciali osservazioni.

I pagamenti eseguiti per conto di ciascun ministero durante gli undici mesi trascorsi del corrente anno 1876 e quelli effettuati nel periodo stesso del 1875, risultano dalle seguenti cifre che poniamo in confronto con l'ammontare delle spese stanziate nei bilanci passivi dell'esercizio 1876, proporzionate ad undici dodicesimi della somma totale.

Ministeri	Pagamenti 1876	Pagamenti 1875	Spese previste 1876
Finanze	L. 603,298,685	657,029,117	877,389,295
Graz. e Giust.	» 24,711,519	27,097,298	29,218,7 0
Esteri	» 5,380,929	4,718,942	5,960,242
Istruz. pub.	» 18,746,305	18,494,016	21,163,547
Interno	» 50,009,295	55,054,595	57,663,728
Lavori pub.	» 99,661,838	118,064,529	117,181,362
Guerra	» 176,749,500	172,534,729	186,734,357
Marina	» 31,482,280	31,111,705	43,838,366
Agr. e comm.	» 9,858,608	9,569,334	11,047,058
Totale	L. 1,018,998,959	1,093,674,265	1,350,196,705

La differenza in meno di oltre 74 milioni e mezzo di lire che si riscontra nei pagamenti fatti nel 1876, a fronte del 1875, spetta per 53 milioni e 700 mila lire al ministero delle finanze. Pel ministero dei lavori pubblici la diminuzione nei pagamenti del corrente anno è stata di 18 milioni e 400 mila lire, per quello dell'interno ha raggiunto di 5 milioni di lire e per la grazia e giustizia la differenza, sempre in meno, è stata di 2 milioni e 385 mila lire. All' incontro pel ministero della guerra abbiamo nel 1876 un aumento nei pagamenti di oltre 4 milioni e 200 mila lire.

I pagamenti effettuati a tutto il mese di novembre del 1876 sono in complesso inferiori alle somme stanziate nei bilanci passivi delle singole amministrazioni.

Le somme riscosse dal 1° gennaio a tutto novembre del corrente anno superano di 106 milioni di lire i pagamenti fatti nel periodo stesso.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 24 dicembre.

Le riunioni preliminari della conferenza a Costantinopoli, diedero luogo in settimana ad oscilla-

zioni di molto rilievo nel prezzo dei valori, sepperò per qualche giorno, o a dir meglio per qualche ora, si sviluppò una marcatissima tendenza al rialzo, però questa non fu che di cortissima durata, cedendo di nuovo il luogo all' incertezza ed all' inazione.

Chiudeva la settimana colla notizia che nel lunedì si sarebbero di nuovo riuniti gli ambasciatori delle potenze mediatrici, ma che non si sarebbero trattate le ardenti questioni che sotto un aspetto generale. Non erano certo adatte queste notizie a modificare la tendenza piuttosto debole, colla quale chiudeva la settimana antecedente. Nel lunedì mattina da un giornale russo diffondevasi la notizia che l' estrema concessione che potesse farsi dalla Russia, consisteva nell' occupazione delle provincie turco-slave per mezzo di truppe neutrali ; veniva considerata questa notizia quasi come un insidia tesa dalla Russia alla chia, comecchè nessun Stato europeo voglia assumersi il penoso incarico di occupare dette provincie. Faceva però miglior effetto un comunicato della *Gazzetta di Mosca*, col quale si annunciavano alquanto modificale le simpatie della Francia fattesi alquanto più favorevoli che non in passato alla Turchia. Un leggero rialzo accoglieva questa notizia ; che andava però perduto nel martedì mattina essendosi conosciuto da dispacci di Costantinopoli, che la Porta non ammette alcuna occupazione straniera, il disarmo delle popolazioni turche, l'espulsione dei circassi dall' Europa, l' adozione della lingua slava come ufficiale nelle provincie Bosniache, Bulgare ed Erzegovinesi, la creazione di un eservito slavo, non che il controllo di una commissione internazionale in dette provincie. Pare che queste questioni siano state oggetto di esame nelle prime quattro conferenze preliminari, e che la Turchia che in esse riconosce la propria esautorazione, siasi perciò fatta premura di respingerle, nè esse vengano portate a suo tempo in discussione nelle conferenze, alle quali prenderà pur parte la Turchia stessa.

Nel martedì sera, un dispaccio da Vienna annunziava che a Belgrado si credeva imminente la proroga dell' armistizio per altri due mesi, cioè sino al primo del mese di marzo. Questa notizia impressionò molto favorevolmente le Borse francesi, poco le italiane, comecchè non risuttasse basata su solido fondamento. Fece anche ottima impressione il sapere che inviando ai rispettivi governi le decisioni adottate nelle conferenze preliminari per ottenerne l' approvazione, gli ambasciatori delle potenze mediatrici, li informavano nel tempo stesso che l'attitudine della Russia era divenuta assai più conciliante, non insistendo più essa nè per l'occupazione colle sue truppe, nè per il disarmo dei musulmani. Però, la risposta data dal ministro ungherese Tisza ad un' interpellanza, colla quale discorrendo della Dalmazia, affermava che l' Ungheria non poteva immischiarsi negli affari interni dell'Austria, e mostravasi pienamente fiducioso nella politica del conte Andrassy, fiducia che veniva pure espressa nella camera dei deputati Austriaca, essendo appludito un discorso del deputato Herbst nel quale si faceva risaltare la necessità di appoggiare il governo nelle attuali critiche circostanze, sono quasi una palpabile prova, che tanto a Pest come a Vienna, nelle sfere parlamentari si ritiene come certo il concorso dell'Austria, all' occupazione delle provincie turco-slave.

Intanto a Costantinopoli il gran visir che tanto erasi dimostrato contrario alle riforme, inceppando in tal modo il riordinamento interno dello Stato è caduto ed in sua vece fu nominato Midhat pascià grande caldeggiatore di riforme amministrative, ma non meno tenace dell' autonomia dello Stato turco. Vedremo pertanto fra poco non solo pubblicate ma pure attivate le riforme da lui elaborate e dalla loro applicazione si potrà conoscere quando esse non giunganotroppo tardi, se la Turchia possa rinvigorirsi e portarsi in un più o meno lungo tempo al livello delle altre nazioni europee.

La prima conferenza, coll' intervento dei ministri turchi, avrà avuto luogo probabilmente oggi.

La Borsa francese parve però preoccuparsi assai più dell'antagonismo che ogni giorno si mostra maggiormente spiccata fra il Senato e la Camera dei deputati.

I prezzi delle rendite francesi ed italiana ed altri valori italiani a detta borsa, furono i seguenti.

Il 3 0|0 francese esordiva 70 17, nel martedì per le cagioni sopra notate saliva a 71 10, ma ripiegava subito l' indomani a 70 65, ieri otteneva il prezzo di 70, 75.

Il 5 0|0 da 104 65, elevasi a 105 22 dopo aver ripiegato nel mercoledì sotto il 105 nel giovedì riotteneva il prezzo di 105 17 e ieri a 105, 07

La Rendita Italiana dal prezzo di 70, 75 nel martedì giungeva ad ottenere il prezzo di 72 realizzando così un beneficio di 1 punto e 45 centesimi da un giorno all' altro, l' indomani per le stesse cause, che produssero la reazione sulle rendite francesi, e forse anche per realizzazione di benefici, ricadeva a 71 40, ripigliando giovedì a 71 60 e ieri sullo stesso prezzo.

Gli altri valori italiani godettero il beneficio del rialzo 24 ore dopo, le Vittorio Emanuele stazionarie il martedì a 220 salirono l' indomani a 223 ritornando in seguito a prezzi press' a poco uguali ai precedenti.

Le Azioni Romane da 58 salirono a 60 le relative obbligazioni da 225 a 230.

Le obbligazioni ferrovie Lombardo-Venete oscillanti sul 236 a 235.

Il cambio sull' Italia fino a mercoledì, rul prezzo di 8 5|8, giovedì scemava ad 8 1|4.

Le Borse italiane furono piuttosto passive, si la-

sciarono rimorchiare al rialzo dalle francesi, resistettero debolmente ai pronunciati ribassi che susseguirono. Questioni interne non ne sorsero, le discussioni ed approvazioni dei bilanci di prima previsione, si alternarono con una rapidità vertiginosa, fece solo un po' di effetto la presentazione di un progetto di legge del Ministro della Guerra, col quale chiese un credito straordinario di 15 milioni, per provvista di armi portatili.

La Rendita che chiudeva nel sabato antecedente a 76 90 nella domenica e nel lunedì otteneva il prezzo di 77 10, nella sera del martedì raggiungeva quello di 78 più debole nei due giorni susseguenti, sul prezzo di 77 65, negoziata ieri a 77 65, stamani a 77 87 1|2 77 77 1|4.

La scuponata senza quotazione di sorta però valutata da 75 circa a 76.

Nominali il 3 0|0 intero sul prezzo di 45, 45 50 lo scuponato a 43. Alla Borsa di Milano negoziato l'imprestito nazionale a 43 20 lo stallonato a 40 20, le obbligazioni ecclesiastiche a 95 50.

Alla Borsa di Roma nominali i Certificati sul Tesoro a 77 75, il Blount a 77 25, il Rothschild a 77 75.

Alla Borsa di Torino, le Vittorio Emanuele, da 242 a 240.

Le Obbligazioni Regìa, sul prezzo di 557, le Demaniali su quello di 543 50.

Scarso il movimento in titoli bancari, le Azioni Banca Nazionale Italiane oscillarono tra il 1930 ed il 1960 con pochi affari.

Furono invece sostenutissime e negoziate le Banche Toscane, per la voce diffusasi che siasi in via di ottenere per mezzo dell'autorità governativa la cessazione del baratto dei biglietti fra Banca e Banca, cosa che avvantaggerebbe molto quest'istituto. Le azioni fin da lunedì ebbero il prezzo di 860 più tardi quello di 872, chiudono nominali ad 880.

La situazione 30 novembre presenta un complesso d'*introiti* dell'ammontare di lire 2,748,833 60, contro lire 1,254,691 95 di *spese* donde un benefizio netto di lire 1.494,141 65. Le spese stanno agli introiti come 46 stà a 100.

Senza alcuna offerta e dimanda le Azioni Banca Toscana di Credito, alla Borsa di Roma nominali le Banche Romane a 1155.

Il Credito Mobiliare molto sostenuto sui prezzi di 615 619; le Banche di Torino sul 619 520, le Generali di Roma sul 433, il Banco Sconto e Sete sul 279 circa.

Immobili sul prezzo di 800, le Azioni dei Tabacchi 805, quantunque l'ultima situazione presenti un soprappiù di oltre tre milioni sulla situazione dello stesso mese 1875.

Negoziaronsi poco, ma furono molto ben tenute le Azioni Meridionali sul prezzo di 337 336, le relative obbligazioni sul 223.

Le Azioni ferrovie Livornesi sul prezzo di 322 restando inattive le omonime obbligazioni a 225.

Negoziaronsi in settimana le Azioni ferrovie Sarde a 125 le Obbligazioni *A* sul prezzo di 218, le *B* sul 221.

Nei cambi la tendenza fu pronunziatissima al ribasso, il Londra che esordiva al prezzo medio di 27 38 scemava ieri a quello di 27 25 stamani negoziato a 27 31.

Il Francia da 109 20 cadeva a 108 87 e mezzo negoziato oggi a 109.

I Napoleoni d'oro oscillarono tutta la settimana al prezzo medio di 21 84, 21 80.

ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i seguenti *Atti Ufficiali*:

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica ancora il seguente avviso del ministero della guerra:

Passaggio di classi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale

Col 31 del corrente mese faranno passaggio:

1° Alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1847 (esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, alle compagnie operai e da costa di artiglieria, alle compagnie del treno d'artiglieria e genio ed alle compagnie di sanità militare), come pure i militari di 2ª categoria della classe 1851.

2° Alla milizia territoriale:

a) I militari di prima categoria della classe 1844 delle varie armi, non esclusi quelli di detta classe già appartenenti all'arma di cavalleria, stati trasferti al 31 dicembre dello scorso anno alla milizia mobile di fanteria.

Nella classe 1844 sono pure compresi i veneti provenienti dalla leva austriaca del 1866 (R. decreto 17 febbraio 1867);

b) I militari di prima categoria della classe 1847 ascritti alla cavalleria;

c) I militari di seconda categoria della stessa classe 1847.

Ai militari transitati alla milizia territoriale viene saldato il conto di massa, ed essi hanno diritto di riscuotere la somma di cui fossero in credito, come l'obbligo di pagare quella di cui si trovassero in debito.

Coloro che servono in qualità di assoldati o di surrogati ordinari, potranno ritirare il capitale delle cartelle loro spettanti sotto l'osservanza delle norme amministrative stabilite in proposito.

La presente inserzione varrà a giustificare la posizione dei militari di dette classi che già trovansi in congedo illimitato, senza che occorra provvederli di altro documento oltre il foglio di congedo illimitato di cui sono già provveduti.

16 dicembre. — 1. Regio decreto 5 novembre che

erige in corpo morale il legato Barbieri, istituito con testamento 1° luglio 1852, per fondare un ospedale nel comune di Seniga.

2. Disposizione nel personale dipendente dal ministero della guerra e nel personale dell' amministrazione delle poste.

18 dicembre. — 1. R decreto 9 dicembre che estende, col gennaio 1877, alle isole della Sicilia, le tariffe di vendita dei tabacchi approvate nella legge 24 novembre 1864.

2. R. decreto 9 novembre che sopprime il Monte Frumentario di Rocca Cerro, frazione del comune di Tagliacozzo (Aquila).

3. R. decreto 12 novembre che autorizza il comune di Briona, provincia di Novara, alla conversione degli obblighi sulla istruzione elementare imposti dai fondatori del Beneficio della B. V. Addolorata in Proh.

4. R. decreto 26 novembre che approva una modificazione dell'art. 65 dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi.

5. Disposizioni nel personale dipendente dal ministero dell' interno, nel personale del ministero della guerra, nel personale del ministero di agricoltura, industria e commercio e nel personale dell' Amministrazione dei telegrafi.

La *Gazzetta Ufficiale* in data del 17 corrente pubblica il seguente decreto ministeriale:

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la Rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento a termini della legge 23 giugno 1873, numero 1437 (serie seconda), è fissato dal 1° gennaio a tutto giugno 1877:

a) Pel consolidato *cinque* per cento in lire *settantatre* (lire 73) per ogni *cinque* lire di rendita;

b) Pel consolidato *tre* per cento in lire *quarantatre* e centesimi *ottanta* (lire 43 80) per ogni lire *tre* di rendita.

L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 30 giugno 1877.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1876.

Per il ministro: F. Seismit-Doda.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — La tendenza dei grani è sempre al rialzo, e più che dalle preoccupazioni politiche è provocata attualmente dall' andamento della stagione, che da molti giorni non corre molto favorevole alle campagne. Infatti gli agricoltori si lamentano in generale della straordinaria mitezza del tempo, e temono che sviluppandosi precocemente e straordinariamente i germogli del frumento, possano questi più tardi al sopraggiungere di freddi improvvisi, rimanere considerevolmente danneggiati. Anche la pioggia che da molti giorni cade quasi senza interruzione, e di cui già si lamentano più qua e più là i guasti prodotti, è un'altra cagione del sostegno che domina nella maggior parte dei mercati. Scendendo a segnalare il movimento della settimana abbiamo trovato che consumatori operarono pochissimo, che la provvista non fu molto abbondante e che i prezzi, meno qualche eccezione, furono meno sostenuti dell' ottava scorsa.

A Firenze i grani gentili bianchi si trattarono da L. 27 a 28,50 all'ettolitro, i gentili rossi da Lire 26 a 27,25 e i granturchi da L. 13 a 13,50.

A Bologna con affari al solo consumo i frumenti si venderono fino a L. 36 al quintale, i formentoni da L. 20,50 a 21, e i risoni con molta domanda L. 18 a 19 all'ettol.

A Ferrara i consumatori essendo sempre ben provvisti, le transazioni non furono molto importanti. Furono peraltro molto ricercati i grani a consegna da gennaio a marzo, ma mancarono venditori, preferendo questi attendere che la questione d' Oriente prenda una piega decisiva. I grani si trattarono da L. 33,50 a 35,50 al quint., i frumentoni da L. 21,25 a 21,75 e le avene da L. 23,50 a 24.

A Padova e a Venezia vennero praticati i medesimi prezzi segnati nella precedente rassegna.

A Verona pochi affari e prezzi meno sostenuti dell'ottava scorsa.

A Cremona i frumenti si mantennero invariati, e i frumentoni declinarono di 1 lira.

A Milano movimento ristretto per mancanza di compratori e prezzi nominali. I frumenti variarono da L. 33 a 35 al quint. e i granturchi da L. 20 a 22.

A Pavia i risi rialzarono di 1 lira, i frumenti e i granturchi declinarono da 75 centesimi a una lira.

A Vercelli i risi bertoni aumentarono di 25 centesimi per sacco, e prezzi invariati per le altre granaglie.

A Torino i frumenti esteri, e la meliga ribassarono da 25 a 50 centesimi al quintale. I primi si trattarono da L. 30 a 36,50 al quintale secondo merito; la meliga da L 19.50 a 20,50; l'avena da L. 24,50 a 25,75, e il riso bianco da L. 32,50 a 44.

A Genova ribasso di 50 a 75 centesimi al quintale per i grani teneri, e prezzi invariati per i duri.

I Berdianska teneri si venderono da L. 26 a 26,50 all'ettolitro; i grani lombardi da L. 32 a 35 al quintale, e i frumentoni da L. 20 a 22 secondo provenienza.

In Ancona i frumenti mercantili delle Marche si aggirarono sulle L. 32 al quin., quelli degli Abruzzi sulle L. 30,50, e i granturchi sullo L 19.

A Napoli terminata la liquidazioce i prezzi subirono qualche ribasso, ma la tendenza è sempre indecisa, e credesi generalmente che il rialzo prenderà nuovamente il sopravvento.

I grani di Puglia consegna a Barletta pronti si quotarono a L. 24,47, per marzo a L. 25,01 e per settembre 1877 a L. 23,72 il tutto all'ettolitro.

A Barletta i grani tanto bianchi che rossi di rotoli 48 1|2 risalirono a D 3,20 al tomolo, e i granturchi con nuovo aumento si spinsero fino a D 1,30 per tomolo di rotoli 45.

A Messina e a Palermo nessuna variazione.

All'estero la situazione è la seguente:

In Francia sopra 108 mercati 35 furono in rialzo, 17 si mantennero fermi, 22 invariati, 9 in calma, 5 tendenti al ribasso, e 23 chiusero in ribasso.

A Parigi i frumenti pronti si quotarono a franchi 29 i 100 chilogrammi, per gennaio e febbraio a franchi 29,25, e per marzo aprile a fr. 30.

In Inghilterra la domanda rimase circoscritta al puro consumo, ma i prezzi proseguirono sostenuti perchè i detentori si mantennero calmi, e non dettero alcun segno di volere affrettare le vendite.

A Pietroburgo i grani si quotarono a R. 10,50 il cetw; la segale disponibile a 6,50, e l'avena disponibile a 4,5 .

A Berdianska per le necessarie caricazioni furono fatti in questi ultimi giorni rilevanti acquisti di grani teneri da rubli 9,25 a 10,80 il cetwert. Ne rimangono ancora disponibili 10,000 cetwert senza calato dall'interno.

A Nuova York la farina extra state vale da dollari 5,65 a 5,85 il barile di chil 88, il grano rosso di primavera num. 1 doll. 1,38 il bustol di litri 35, e il granturco 60 cent.

Olii d'oliva. — Il movimento dei principali mercati olearii è stato nel corso della settimana il seguente:

A Porto Maurizio le previsioni di aumento sonosi pienamente avverate, avendo chiuso la settimana in rialzo di 2 a 3 lire al quint. per tutte le qualità. Gli olii sopraffini pagliati si trattarono da lire 165 a 175 al quint. i fini pagliati da lire 150 a 160, i mangiabili da lire 125 a 145, i nuovi lampanti in pile da lire 122 a 127 e i mosti da lire 116 a 122.

A Lucca le vecchie qualità sopraffinissime e sopraffini bianche si mantengono ben sostenute e ricercate. Le nuove qualità cominciano a comparire e fanno sperare che la mancanza di quantità sarà compensata dalla qualità. Sarebbe difficile farsi adesso un'idea esatta dei prezzi delle qualità che si anderanno di mano in mano fabbricando, ma si crede che si aggireranno dalle lire 140 a 148 al quintale secondo merito. I sopraffinissimi bianchi vecchi si trattarono da lire 175 a 180 al quint. fuori dazio, i fini bianchi da lire 165 a 170, i fini e sopraffini pagliati da lire 150 a 163, i mangiabili da L. 130 a 135, i nuovissimi da lire 138 a 148, e le paste di lavato da lire 87 a 90.

A Napoli terminata la liquidazione il rialzo prese proporzioni notevolissime e si attribuisce non solo alla scarsità generale del raccolto, ma anche alle notizie di ulteriori danni che minaccerebbero quello tuttora pendente. Il Gallipoli per gennaio si spinse fino a lire 108 62 al quint., e per marzo a lire 109 63 e il Gioia a lire 106 75 in contanti e a lire 108 84 per marzo.

A Bari tutte le qualità chiusero in aumento. I sopraffini si trattarono da D. 25 50 a 26, i fini da 23 50 a 25 50, i mangiabili da 21 75 a 22 75 e i comuni da 21 30 a 21 50.

A Messina i prezzi si aggirarono sulle L. 106 50 al quint.

Sete. — Da alcuni giorni, sia per maggiori e più urgenti bisogni di fabbrica, sia perchè le preoccupazioni politiche abbiano perduto a ragione o a torto della loro gravità, le vendite sono generalmente più attive, e i prezzi benchè saltuarii, presentano un sensibile miglioramento, specialmente negli articoli classici.

A Milano la domanda fu attivissima in tutti gli articoli, ma specialmente nelle sete greggie e negli organzini. Nelle greggie quelle a capi annodati si trattarono da lire 112 a 115 al chilog., le belle correnti 9|11 e 10|12 ottennero dalle lire 108 a 112 e le buone correnti dal 9|11 all'11|13 dalle lire 102 a 105. Negli organzini i classici 18|22 e 20|24 si venderono da lire 124 a 128, i sublimi pari titolo da lire 116 a 120, i belli correnti da lire 112 a 115 e i buoni correnti da lire 109 a 112. Anche le trame ebbero discreta ricerca specialmente nelle classiche, che vennero pagate fino a lire 125.

A Torino, a Genova, a Firenze e nella maggior parte dei mercati serici della Penisola, le vendite furono molto più abbondanti che per il passato, e vennero praticate con prezzi in rialzo.

Anche all'estero la settimana chiuse segnando un notevole miglioramento.

A Lione il rialzo è stato generale, ma si è specialmente verificato nelle sete fini francesi e italiane, di cui alcune in settimana guadagnarono fino a 10 franchi.

Marsiglia e Londra chiusero pure con notevole miglioramento.

Lane. — Il resultato della quarta ed ultima serie delle aste di lane coloniali tenute ultimamente a Londra presenta un rialzo di den. 2 a 3 per le lane di Australia, e di den. 1 1|2 a 2 1|2 per quelle del Capo. Nelle lane Sidney lavate sul dorso e in quelle del Capo scoured si verificò nei primi giorni degl'incanti un ribasso di 1|2 den. a 1, ma più tardi, in seguito al numeroso concorso di compratori, i prezzi, in proporzione del merito, si livellarono a quelli delle qualità più distinte. Anche nelle pubbliche vendite di Liverpool quasi tutte le provenienze ottennero sensibili aumenti. Le lane delle Indie rialzarono del 10 al 15 0|0 sui corsi del settembre, le lane di Egitto da 1 a 2 den. Le Turche di 1|2 den. a 3|4, le Affricane e le lane del Perù di 1 den. e quelle superiori di Lima da 1 a 1 1|2 den. In seguito al resultato di queste pubbliche vendite i ribassi numerosi subiti dall'articolo nella primavera e nell'estate, sono interamente recuperati, e, fatte poche eccezioni, i prezzi si trovano nei limiti di quelli del gennaio scorso, che senza essere eccezionalmente elevati, sono però al di sopra della media.

A Marsiglia nel corso della settimana, stante la ristrettezza dei depositi, le vendite non furono molto rilevanti, ma i prezzi si mantennero sostenuti. Le Adrianopoli si pagarono franchi 137 i 50 chil., le Georgia bianche mezzolavate fr. 87, le Georgia sucide da fr. 72 a 75, le Tunisi da 72 50 a 75, le Spagna nere sucide a fr. 155 i 100 chil. e le Odessa grigie da fr. 120 a 130.

A Trieste le Taganrog furono vendute a fior. 119 al quint., le Albania a 125 e le Durazzo a fr. 260 in oro.

A Genova le Buenos-Ayres merinos si trattarono da lire 170 a 175 al quint. e le meticcie da lire 120 a 165.

Cotoni. — In seguito alla ripresa degli affari nelle Indie e nella China, quasi tutti i principali mercati trascorsero attivissimi, e con prezzi più o meno sostenuti, secondo la maggiore o minore quantità di merce disponibile.

A Milano, essendo state fatte alcune concessioni specialmente nelle provenienze americane, le transazioni furono piuttosto rilevanti. I Middling America si trattarono da lire 93 a 94 i 50 chilog., gli Adena e i Terranova da lire 76 a 77, i Dhollerah da lire 72 a 76, i Castellamare e i Biancavilla da lire 84 a 86 e i Broach da lire 81 a 82.

A Genova pochi affari e prezzi sostenuti in tutte le provenienze.

A Liverpool prezzi in rialzo nei primi giorni della settimana e ribasso di 1/8 di den. alla chiusura sui prezzi dell'ottava scorsa. I Middling Orleans rimasero a den. 6 3/4, i Middling Upland a 6 9/16, i Fair Oomrawuttee a 5 1/4 e i Fair Bergal a 4 7/17.

A Manchester la fabbrica essendo sempre bene impegnata, la settimana trascorse ben sostenuta, sebbene le operazioni nel complesso non fossero molto ragguardevoli.

All'Havre mercati pesanti e deboli.

A Trieste prezzi sostenuti in tutte le provenienze. I Subugia si venderono a fior. 63 i 100 chil.

A Nuova York i cotoni pronti chiusero a centesimi 12 1/8.

Caffè. — Nonostante che le contrattazioni non sieno state nel corso della settimana molto importanti, i prezzi tuttavia si mantennero fortemente sostenuti, contribuendovi più che altro la scarsità dei depositi, che vien segnalata dalla maggior parte dei mercati di consumo.

A Genova si fecero diverse vendite al prezzo di lire 112 a 120 ogni 50 chil. per Santos, di lire 110 per Guatimala, di lire 85 50 per Rio Basso, e di lire 108 per Savanilla. Nelle altre piazze della Penisola pochi affari e prezzi invariati.

All'estero pure le transazioni non furono molto rilevanti, per la ragione, che tanto possessori, che compratori non sono troppo disposti a operare, i primi per soverchia fiducia nella buona tendenza dell'articolo, i secondi invece per opinione del tutto opposta.

A Marsiglia la settimana chiuse in rialzo per tutte le provenienze, ma specialmente per le Brasiliane. I Rio si trattarono da fr. 97 a 130 i 50 chil. secondo merito, i Capitania da 85 a 87, i Bahia da 75 a 85, i Santos da 80 a 110, i S. Domingo da 96 a 99, i Portoricco da 110 a 125, i Moka Aden scelti da 132 a 135 e i Laguaira verdi da 120 a 130.

A Trieste affari attivi e prezzi sostenuti. Il Rio fu venduto da fior. 90 a 109 al quint., il Santos da 83 50 a 107 50, il Giava da 110 50 a 115 e il Moka a 138.

A Londra, all'Havre e nella maggior parte dei mercati Olandesi la settimana trascorse con domanda regolare e prezzi molto sostenuti.

Notizie telegrafiche venute ultimamente da Rio Janeiro recano mercati animatissimi, e prezzi in rialzo.

Zuccheri. — In calma e con prezzi deboli per la ragione che i compratori dei mesi passati continuano a vendere per realizzare i benefizi ottenuti.

A Genova gli affari in zuccheri greggi furono completamente nulli per mancanza di merce, e nei raffinati si limitarono a 1500 sacchi della Ligure-Lombarda al prezzo di lire 132 i 100 chil. Si venderono anche alcune partite di pilè Olanda usuali a lire 99 i 100 chil. al deposito. Nelle altre piazze della Penisola i pilè Olandesi, Francesi e Germanici variarono da lire 128 a 132 al quint. sdaziato.

All'estero la settimana trascorse debole e incerta.

A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 si quotarono a fr. 86 25, e i raffinati scelti a fr. 162.

A Marsiglia con pochissime operazioni i pani di 5 chil. di prima scelta si trattarono a fr. 100 50 al quintale.

A Trieste i pesti austriaci furono venduti da fior. 46 50 a 47 75 al quint. I mercati Olandesi e quello di Londra trascorsero fermi, e con tendenza favorevole ai venditori.

Notizie telegrafiche recano che i depositi all'Avana e a Matanzas nella prima quindicina di dicembre ascendevano a 10,000 tonn. contro 16,500 nel 1875 alla stessa epoca.

Metalli. — In calma, e con prezzi deboli nella maggior parte dei mercati.

Rame. — Essendosi riscontrato un sensibile aumento nei depositi di Swansea e di Liverpool, quasi tutti i mercati chiusero in ribasso.

A Londra il rame del Chilì in barre oscillò da sterl. 76 10 a 75 15 per chiudere a 76, quello Vallaroo chiuse da 85 a 85 10, e l'inglese Theregh da 81 a 83.

A Berlino le buone qualità d'Australia e inglesi, si trattarono da marchi 84 a 88, e il Mansfel da 89 50 a 90 i 50 chilog.

A Marsiglia i prezzi ribassarono di 2 fr. per tonn. e a Genova variarono da lire 235 a 285 al quintale secondo qualità.

Stagno. — Anche per questo metallo il ribasso fece nuovi progressi, nè valse a provocare un maggior numero di affari.

A Londra l'Australese disponibile fu quotato a sterl. 75 10 la tonn., e quello dello Stretto da ster. 76 a 77.

A Marsiglia il Banca Batavia in pani a fr. 210 i 100 chil. e quello dello Stretto a fr. 205.

A Rotterdam i prezzi variarono da fior. 44 3/4 a 45 1/2 e a Genova da lire 220 a 240 al quintale secondo qualità.

Piombo. — Sempre sostenuto, ma con pochi affari per mancanza di merce disponibile.

A Londra il piombo inglese si negoziò a sterline 22 10 la tonn,, e il piombo dolce di Spagna a 22.

A Marsiglia i prezzi variarono da fr. 52 50 a 53 50 i 100 chil., e a Genova da lire 62 a 62 50.

Zinco. — Operazioni limitate e prezzi deboli.

A Londra lo stesso fu contrattato da sterline 22 7|6 a 22 10.

A Marsiglia lo zinco in fogli Viulle-Montagne a fr. 76 i 100 chil., e a Genova lo zinco in fogli a lire 89, e quello in pani da lire 66 a 79.

Cuoi. — Domandati attivamente e tendenti al rialzo nella maggior parte dei mercati.

A Genova le operazioni furono piuttosto ragguardevoli, e vennero praticate con prezzi in aumento specialmente per la merce non lavorata. I cuoi Montevideo di chil. 16 si venderono a lire 130 i 50 chil., i Buenos-Ayres Novigli di chil. 17 a lire 133 e i Bahia salati di chil. 13 lire 75.

A Venezia pure ricerca regolare e prezzi sostenuti in tutte le provenienze. Le vacchette Chittagong furono contrattate a lire 310 al quintale. Le Dacca macello lire 310, le Calcutta imitazione da L. 225 a 350, i Cairo di chil. 4 a lire 425.

A Trieste le vendite furono piuttosto animate, e per la maggior parte concluse con prezzi in rialzo. Le pelli bovine locali e contorni Austria, Ungheria Germania di chil. 8|14 si pagarono da fior. 110 a 140 al quint., le America secche di chil. 10|16 da fior. 98 a 134, le vacchette Calcutta originali di chil. 3|4 1|2 da fior. 80 a 120, le Aden secche di chil. 3 1|2 6 da fior. 35 a 86, le Cairo secche di chil. di 3 1|2 4 1|2 da fior. 80 a 87 e le Valparaiso fior di sale di chil. 18|22 da fior. 114 a 116.

Notizie venute ultimamente da Calcutta recano aumenti importanti nelle vacchette.

Atti concernenti i fallimenti e le Società commerciali

Fallimenti

Dichiarazioni. — In Siena fu dichiarato il fallimento di Angiolo Bulgarelli, negoziante di manifatture.

In Milano di Paolo Lovati, commerciante in oggetti Giapponesi.

In Toriuo di Filippo Bima, panettiere.

In Torine di Andrea e Maria Grosa, negoziante di stoffe.

In Cairo Montenotte di Michele Piumatti, conciatore di pelli.

In Genova di Luigi Alliani, negoz. di vino.

In Genova di Silvestro De Martini, negoziante di terraglie.

Convocazioni di creditori. — In Milano il 27 dei creditori del fallimento Carlo Luraghi, per la nomina dei sindaci.

In Torino il 27 di Antonio e Carlo Bertola, per deliberare sul concordato.

In Firenze il 28 di Achille Caroselli, per deliberare sul concordato.

In Padova il 28 di Antonio Pertile, per la nomina dei sindaci.

In Venezia il 28 di Antonio Petoello, per le verifiche dei crediti.

In Genova il 29 della Ditta eredi G. B. Devoto e L. Devoto, per deliberare sul concordato.

In Milano il 29 di Napoleone Strazza, per deliberare sul concordato.

In Genova il 29 di Luca Pietro Ledone, per deliberare sul concordato.

In Milano il 30 di Paolo Lovati, per la nomina dei sindaci.

In Livorno il 30 di Alberto D'Avenio, per le verifiche dei crediti.

In Milano il 30 di Edoardo Borella, per deliberare sul concordato.

Società anonime

Assemblee generali. — In Ferrara il 24 dicembre degli azionisti della Banca di Ferrara, per deliberare sopra alcune modificazioni proposte allo Statuto.

In Pisa il 24 degli azionisti della Banca Pisana di anticipazioni e sconti, per affari diversi.

In Gattinara il 24 degli azionisti della Società Enologica.

In Vicenza il 26 degli azionisti del Setificio Creozzo, per deliberare su vari provvedimenti di finanza.

In Milano il 28 degli azionisti della Società anonima del Lanificio e Canapificio Nazionale, per comuni cagioni diverse.

In Arezzo il 28 degli azionisti della Società Agricola, per elezioni parziali.

In Roma il 28 degli azionisti della Società anonima Edificatrice di case per la classe povera e laboriosa per rapporti diversi, e rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione.

In Torino il 28 degli azionisti della Società Reale di assicurazione mutua ed a quote fisse contro i danni degli incendi.

In Firenze il 30 degli azionisti della Società Metallurgica la *Perseveranza*, per deliberare sulla proposta di scioglimento.

Pagamenti e versamenti

Lanificio Rossi. — Dal 2 gennaio 1877 verranno pagate L. 30 per azione.

Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia. — Dal 1° gennaio L. 5 per azione.

Società di navigazione a vapore Lloyd italiano in liquidazione. — Dal 22 corr. è cominciato il pagamento di un primo reparto di L. 100 per azione.

Banca commissionaria di Genova in stato di fallimento. — È stato ordinato un reparto del 3 0|0 ai crediti verificati e giurati.

Società delle strade ferrate del Sud, dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia centrale. — Dal 2 gennaio fr. 7 al netto per ogni obbligazione delle Serie A, C. O, K, H, I, O, S, T, P, Z, V, F, M.

Ferrovia Udine Pontebba. — Dal 2 gennaio lire 10 57 al netto per obbligazione.

Prestito della Città di S. Vito Chietino. — Dal 2 gennaio L. 12 50 per obbligazione.

Prestito comunale di Livorno. — Dal 2 gennaio L. 8 78 al netto per obbligazione,

Prestito della città di Ancona. — Dal 2 gennaio L. 30 in oro per obbligazione.

Prestito della Congregazione consorziale di Argenta e Filo 1876. — Dal 2 gennaio L. 12 50 per azione.

Prestito della città di Lucera. — Dal 2 gennaio L. 12 50 in oro per obbligazione.

Prestito della città di Genova. — Dal 2 gennaio L. 25 per obbligazione di L. 1000 versate.

Prestito della città di Bari. — Dal 2 gennaio L. 12 50 per obbligazione carte, e L. 12 50 per obbligazione in oro.

Banca di Busto Arsizio. — Dal 1° gennaio lire 18 78 per azione contro presentazione della cedola Num. 8.

Prestito della città di Rimini. — Dal 2 gennaio L. 12 50 per azione.

Prestito provinciale di Verona. — Dal 2 gennaio L. 13 75 per azione.

Prestito della città di Teramo. — Dal 2 gennaio L. 6 25 per azione,

ESTRAZIONI

Ultimo prestito a premi della città di Milano — 41ª Estrazione, 16 dicembre 1876.

Serie estratte:

1875 — 6520 — 925 — 1712 — 2925

Serie	N.	Premio	Serie	N.	Premio	Serie	N.	Premio
1712	84	50000	1875	11	50	2925	95	20
2925	91	1000	1875	85	50	1712	57	20
925	11	500	925	7	50	1875	28	20
925	66	100	1875	81	50	6520	21	20
925	77	100	1875	34	50	1712	13	20
6520	45	100	6520	61	50	1875	86	20
2925	45	100	925	34	20	2925	92	20
925	97	100	6520	63	20	1712	56	20
6520	83	50	1712	44	20	1875	24	20
1712	69	50	1875	75	20	925	5	20
6520	79	50	2925	70	20	925	55	20
925	95	50	1875	35	20	6520	87	20

Serie estratte precedentemente, alle quali appartengono obbligazioni tuttora in circolazione:

14	56	75	79	85	86	159
161	165	228	340	366	454	470
496	497	504	531	562	591	619
647	649	683	717	724	733	784
789	796	826	914	1005	1040	1049
1072	1114	1154	1245	1277	1285	1311
1458	1672	1706	1723	1743	1801	1859
1889	1895	1953	2131	2244	2272	2462
2517	2530	2632	2665	2724	2741	2805
2907	2929	3012	3023	3036	3051	3080
3110	3171	3187	3200	3301	3826	3863
3937	3960	3975	4019	4022	4027	4034
4163	4193	4296	4301	4371	4611	4669
4676	4916	4940	5036	5125	5126	5132
5135	5184	5200	5236	5251	5253	5257
5267	5288	5300	5523	5531	5540	5599
5812	5835	5878	5922	5958	5971	5993
6067	6071	6073	6342	6345	6449	6511
6604	6705	6744	6791	6968	6984	6996
7551	7035	7110	7111	7136	7160	7170
7208	7322	7447.				

Direzione generale del Debito pubblico. — Obbligazioni della Ferrovia di Cuneo. — 35ª Estrazione, 15 dicembre 1876.

39 della 1ª emissione (5 0[0]) da L. 400 cadauna. Creazione 26 marzo 1855.

192	280	390	536	571	914	1129
1297	2267	2576	2627	3669	3707	3739
4175	5540	5635	5965	6357	6546	7246
7838	7842	8025	8038	8281	8713	8792
8954	9216	9250	9329	9344	10053	10101
10163	10477	10498	10849.			

30 della 2ª emissione (3 0[0]) da L. 500 cadauna. Creazione 21 agosto 1857.

499	1111	1438	2063	2454	2928	2978
4585	5459	5762	6316	6483	6560	7354
9869	10233	10238	11702	11864	12101	12114
13181	13404	13601	13667	13788	13967	14978
15897	15965.					

Prestito della città di Torre Annunziata. — 5ª Estrazione, 1° dicembre 1876.

Numeri estratti

79	845	1402	1415	1786	2000	2345
2857	3001.					

Prestiti della provincia di Vicenza. — 4ª Estrazione semestrale, 16 dicembre 1876. — 1ª Emissione.

1003	1294	1381	1463	1789	1809	1827
1901	1917	2026	2094	2140	2507	2655
2694	2746	3194	3324	3397	3602	3791
3861	4100	4140	4151	4168	4270	4374
4545	4562	4610	4855	5006	5072	5162
5544	5569	5577	5784	5809	5877	5913
5954	6178	6363	6560	6779	7225	7368
7455	7681	8128	8144	8338	8902	8943
9335	9344	9553	9628	9686	9750	9774
9924	9976	10032	10176	10594	10708	10955
10979	11003	11041	11070	11221	11329	11961
12853	12915	13061	13168	13246	13425	13478
13492	13513	13588	13862	13932	14475	14604
14715	14966	15022	15053	15214	15430	15652
15714	15719.					

3ª Estrazione semestrale, 16 dicembre 1876. — 2ª Emissione,

39	353	460	532	538	668	1168
1539	1568	1685	1924	2005	2056	2126
2158	2421	2522	2614.			

Cagliari. — Prestito Municipale, 1° dicembre 1867. — Estrazione, dicembre 1876, Serie VI (sesta).

Todi. — Prestito Comunale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

391 582

Filottrano. — Prestito Comunale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

379 411 514

Caltanissetta. — Prestito Comunale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

59 193 224 243

Mantova. — Prestito Provinciale 1871. — 11ª Estrazione, 1° dicembre 1876.

7047	741	301	4078	4498	6164	868
1874	7696	5972	2288	3000	5734	249
5592	7994	2718	3423	1306	4121	4811
7439	5574	1059.				

Moncalvo. — Estrazione, dicembre 1876.

Numeri:

507 397 557

Teramo. — Prestito Comunale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

61 212 476 528 538 553 786

Verona. — Prestito Comunale 1867-68. — 6ª Estrazione, 1° dicembre 1876.

3ª Serie

6 Obbligazioni da L. 500

18 25 169 198 210 216

4ª Serie

14 Obbligazioni da L. 200

25	45	96	132	219	284	287
295	353	391	408	446	479	491

San Benedetto del Tronto. — Prestito Comunale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

623 656

San Vito Chietino. — Prestito Comunale 5 0[0 del 1876. — 1ª Estrazione, 1° dicembre 1876.

130

Argenta e Filo. — Prestito 5 0[0 della Congregazione Consorziale. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

141 962 1123 1158

Ascoli-Piceno. — Prestito Comunale 1872. — Estrazione, 1° dicembre 1876.

211 474 818

Prestito di Casale Monferrato 1855 e 1856. — 11ª Estrazione, 6 dicembre 1876.

Residuo dell'estrazione decima: Obbligazione N. 244, Rendita L. 350, capitale a rimborsarsi L. 5000.

Obbligazione al portatore N. 30, Rendita L. 50, capitale a rimborsarsi L. 1000.

Obbligazione al portatore N. 238, Rendita L. 200, capitale a rimborsarsi L. 4000.

Prestito Comunale di Brescia 1866. — Estrazione, 10 dicembre 1876, Serie XIX (decimanona.)

Ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo. — Estrazione, 14 dicembre 1876. — Obbligazioni.

1ª decina da 501 a 510
2ª » da 3691 a 3700
3ª » da 2501 a 2510
4ª » da 1111 a 1120
5ª » da 4491 a 4500

Strade Ferrate Meridionali. — 7ª Estrazione delle Azioni.

Titoli da 1 Azione

Dal Num. 1171 al Num. 1180

Titoli da 5

Cartelle 503 504 6691 6692 6995 6996 8585 8586 9547 9598.

Titoli da 10

Cartelle 255 1390 1556 1907 6450 10649 13985

Società dei Molini di sotto in Murano. — Estrazione, 30 novembre.

7	36	39	72	100	120	182
192	209	238	249	259	267	273
277	284	286	287	306	307	320
321	326	331	393	405	417	433
436	471	478	483	489	499	519
541	560	564	589	590	640	657
658	662	666	672	694	729	735
753	759	795	798	802	845	849
868	872	881	886	899	901	905
908	936	941	945	948	951	959
964	966	972	974	980	983	989
996	998	999.				

Prestito della città di Savigliano 1855. — Estrazione, 4 ottobre. — Serie

16 18 38 50

Prestito della città di Napoli 1868. (Obbligazioni da L. 150 oro). — 31ª Estrazione, 1° dicembre 1876.

Lire 35,000, N. 28993.
» 1000, N. 50078.
» 500, N. 1393 32706.
» 400, N. 57944 85795 130704.
» 250, N. 19536 22554 31647 36932 47762 48795 74056 115443 120342 140978 148586 154582 155978.

Lire 150:

17	199	453	800	2030	2632	3380
3398	3635	4538	5185	5213	5615	6122
6757	7043	7288	7529	7963	8235	8650
8820	9114	9742	10006	10043	11059	11332
11609	11724	11736	11748	11916	11926	12094
12117	12209	13195	13265	13334	13501	13724
13725	13737	14870	15187	15409	15802	16450
17161	17908	18106	18262	18976	19119	20011
20126	20145	20313	20627	22308	22757	22848
23124	23145	23876	24096	24514	24558	25278
25391	25564	25599	25710	26019	26093	26126
26372	26420	26769	26910	27065	27479	27662
27853	28538	28785	30263	30316	30340	31158
31348	31364	31675	31690	32148	32287	32388
32468	33292	33499	34053	34345	34371	34504
34660	34687	34916	34934	35253	35422	35808

36592	36947	36953	37417	37549	37552	37750
37901	38424	40129	40330	40613	40660	40695
40970	41033	41249	41324	41409	41458	44150
44270	44758	44931	45104	45233	45586	45848
45901	46699	46708	47074	47234	47693	47714
47930	47934	47974	48190	48514	48893	48984
49517	50070	50294	50308	50327	50391	50545
50571	50650	50909	51278	21342	31473	52326
53235	53492	53560	53712	53991	54172	54690
56003	56466	56488	57171	57203	57327	57329
57376	57384	57427	57444	57460	57468	57488
57548	57729	57983	58623	59238	59239	59844
60024	60862	61001	61141	61677	61805	62064
62461	62703	62929	63042	63890	64233	64450
64670	64891	65206	66462	66699	66741	67044
67270	67768	69027	69231	69432	69437	70153
70438	70650	71246	71564	71576	71698	71970
72115	72120	72190	72272	72408	73368	73410
73567	73719	74121	74144	74228	74288	75028
75968	75992	76492	76118	76643	76736	77022
77552	77625	77635	78385	78548	79649	80004
80022	80091	80530	81598	80932	81017	81260
81935	82077	82133	82229	82319	82605	82801
83315	83571	83670	84162	84184	84568	84684
84731	84887	84937	84962	84996	84999	85027
85193	85318	85926	86004	86009	86133	86920
86930	86948	87398	87793	87867	87954	88113
88403	89056	89537	89647	90097	90186	90504
90906	91145	91204	91285	92026	92328	92460
93473	93596	94017	94027	94562	95897	96006
96187	96977	97431	97570	98095	98336	98500
98555	98631	98730	99106	99145	99309	100168
101292	102023	103528	103645	104825	105208	105468
105530	105609	105925	106008	106468	106598	106645
107194	108328	108478	108746	108943	109681	110184
110403	110619	110909	111166	111265	111668	111772
111907	111909	112277	112758	113553	113777	114847
115353	115410	115856	115919	115927	115954	116204
116826	116937	117130	117185	117249	117747	118090
118747	119316	119434	119804	120112	120246	120762
121109	121149	121270	123007	124170	124420	124593
124594	125486	125519	125595	126124	136464	126524
126606	126822	126841	127268	128118	128255	128391
128402	128458	128616	128822	128906	129291	129445
129654	129741	129960	130347	130434	139763	131100
131538	131667	131816	131448	133187	133697	133940
134262	134578	134575	134124	133722	135774	136205
136325	136855	137042	138394	137503	137520	137648
137705	137896	137900	138005	138358	138455	138467
138972	138760	139287	139908	139980	140339	140371
140811	140999	141004	141016	141134	142152	142357
142976	143186	143574	143779	143826	144627	145143
145342	145424	145666	146239	146386	146493	146700
146787	147112	147142	147192	147608	147871	148549
148674	148724	149769	149909	150626	150950	151161
151177	151419	151665	151874	152021	152162	152537
152723	152766	153044	153409	153441	153450	153491
154195	154382	154428	154550	154699	154868	154871
154965	155562	155829	156277	156640	156909	156913
157338	157571	158189	158520	159020	159054	159324
159785	159798	160755	161186	161337	162011	162707
162863.						

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER

LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Specchio delle riscossioni del mese di novembre 1876 confrontate con quelle del mese corrispondente del 1875.

PROVINCIE	ANNO 1876	ANNO 1875	DIFFERENZA in aumento	DIFFERENZA in diminuzione
Alessandria	238,505.53	308,580.99	»	20,075.46
Ancona	98,582.35	39,340 70	9,241.65	»
Arezzo	63,083.90	72,282.80	»	9,198 90
Ascoli Piceno.	46,027.90	48,608.90	»	2,581 00
Aquila	68,298.40	74,851.00	»	6,552 60
Avellino	64,201.20	68,386 50	»	4,185 30
Bari	196,770.60	212,095.75	»	15,325.15
Belluno	38,210.60	42,183 50	»	3,972.90
Benevento	30,843.80	35,901.30	»	5,060.50
Borgamo	190,408.70	190,901.10	»	492.40
Bologna	264,648.80	266,652.90	»	2,004.10
Brescia	211,0 3.40	196,573.20	14,480.20	»
Cagliari	157,205.10	168,723.00	»	11,517.90
Campobasso	61,910 90	73,373.30	»	11,462.40
Caserta	253,772.30	264,231.70	»	10,459 40
Catanzaro	96,771.90	100,626.30	»	3.854.40
Chieti	71,614.80	73,245 10	»	1,630.30
Como	197,101.90	207,385.10	»	10,283.20
Cosenza	95,194.25	9 ,067.30	5,126.95	»
Cremona	161,096.50	158,665.85	2,430.65	»
Cuneo	235,277.80	244,970 90	»	9,693.10
Ferrara	174,375.20	193,176.80	»	18,801.60
Firenze	517,740 10	526,878.95	»	9,138.85
Foggia	114,751.30	118 944.50	»	4,193 20
Forlì	98,018.50	108,157.10	»	10,138 60
Genova	509,151.30	505,841.40	3,309.90	»
Grosseto	58,455.00	69,458.20	»	11,003.20
Lecce	145,086.80	156,657.00	»	11,570.52
Livorno	132,800.00	136,641.30	»	3,841 30
Lucca	151,137 50	160,313.30	»	9,175 80
Macerata	63,955.10	64,890.90	»	934.80
Mantova	174,523.45	174,390.00	133.45	»
Massa Carrara	71,436 60	69,996.30	1,440.30	»
Milano	682,851.80	670,750.70	12,101.10	»
Modena	140,449.90	145,690.10	»	5,240.20
Napoli	679,301.70	738,432 00	»	59,130 30
Novara	290,288 71	285,183.20	5,105.51	«
Padova	222,255.40	210,237.80	12,017.60	»
Parma	143,821.10	144,721.20	»	990.10
Pavia	218,075.60	229,149.50	»	11,073.90
Perugia	150,115.70	144,478 00	5,637.70	»
Pesaro e Urb.	57,939 60	60,846 90	»	2,907.30
Piacenza	111,005.80	109,483.30	1,522.50	»
Pisa	194,654 50	180,234 25	14,420.25	»
Potenza	83,528.88	100,583.80	»	17,054.92
Porto Maurizio	80,869.80	79,852.80	1,017 00	»
Ravenna	98,207.20	111,424 10	»	13,216.90
Reggio Calabr.	90,999 05	99,584.10	»	8,585 05
Reggio Emilia	98,945.30	94,991 30	3,954.00	»
Roma	535,295.65	529,166 76	6,128 89	»
Rovigo	164,550 00	154,407.90	10,142.10	»
Salerno	155,126.45	155,219.60	»	93.15
Sassari	81,540 60	85,968.70	»	4,428.10
Siena	67,078 60	62,294.80	4,783 80	»
Sondrio	27,671 6	27,666 50	5.10	»
Teramo	43,648 10	38,428.80	5,219.30	»
Torino	529,148.70	509,157.45	19,991.2	»
Treviso	118,048 55	132,860.55	»	14,812 00
Udine	205,625 55	224,526.90	»	18,901 35
Venezia	279,613 50	275,882.10	3,731 40	»
Verona	217,982.09	224,218 85	»	6.236 85
Vicenza	133,889.50	129,771 80	4,117.70	»
Totali L.	11,004,541.32	11,228,209.70	146,058.30	146.058,30
Defalcasi la diminuzione	»	»	»	223,668,33
Resta l'aumento di agos.1876	»	»	»	
Prodot.del gen.	109,522,188.26	105,460,869.63	4,061,318.63	
Defalcasi la diminuzione	»	»	223,668.38	
	120,526,729.58	116,689,079 33	3,837,650 25	

Nei suesposti risultati è compresa la sovratassa governativa stabilita dal Reale decreto 14 gennaio 1875, e andata in vigore al 22 dello stesso mese.

Situazione del BANCO DI NAPOLI dal21 al 30 del mese di novembre 1876

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione. L. 48,750,000

ATTIVO

Cassa e riserva				L.	92,320,160.09
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	39,417,415.16		
	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	»	1,047,853.70	»	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	333,709.19		52,096,990.55
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	11,298,012.50		
	Cambiali in moneta metallica	»	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»		
Anticipazioni				»	30,220,297 35
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 7,971,530.35		8 115,477.90
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» »		
	Effetti ricevuti all'incasso		» 143 947.55		
Crediti				L.	32.7 3,859.09
Sofferenze				»	4.705,158.05
Depositi				»	9.310,578.02
Partite varie				»	18.0 3,501.97
			Totale	L.	247 616.3 3.32
			Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	3,171 404.76
			Totale generale	L.	251 087,726.78

PASSIVO

Capitale	L.	37,499,519.36
Massa di rispetto	»	1,612,237.19
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	»	111,106,912.00
Conti correnti ed altri debiti a vista *	»	59.866,7 0.21
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	9,291,9 3.91
Depositanti oggetti e titoli per custodia garanzia ed altro	»	9,310,578.02
Partite varie	»	13,801,245.86
Totale	L.	245,522,276.58
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	5,465,450.20
Totale generale	L.	2 1 087,726.78

Situazione del BANCO DI SICILIA del dì 30 del mese di novembre 1876

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. Decreto 23 Settembre 1874, N. 2237) **L. 12,000,000**

ATTIVO

Cassa e riserva				L.	18,885,306.85
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	13.858,089.16		
	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	»	2,169.91	19,332,478.77	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»			19,823,478.77
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	5,043 249.7		
	Cambiali in moneta metallica	»	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»		
Anticipazioni				L.	4,008,162.79
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 1,969,333.37		2,153,321.24
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »		
	Id. id pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 70,882.03		
	Effetti ricevuti all'incasso		» 113,105.84		
Crediti				L.	5,028,357.44
Sofferenze				»	3,965,291.41
Depositi				»	9,402,679.45
Partite varie				»	9.532,722.33
			Totale	L.	72,799.320.28
			Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	1,253,080.24
			Totale generale	L.	74,052,400.52

PASSIVO

Capitale	L.	8,800,000.00
Massa di rispetto	»	6,809.96
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	»	33,401,432.00
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	17,412,103.84
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	»
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	9,402,679.45
Partite varie	»	3,415.410.05
Totale	L.	72,438.753.30
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	1,6 3,665.22
Totale generale	L.	74,052,400.52

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA del dì 30 del mese di novembre 1876

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (Regio Decreto 23 Settembre 1874, N. 2237) **Lire 21,000,000**

ATTIVO

Cassa e riserva			L.	21,342,865.76
Portafoglio: Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	17,605,110.97		
Portafoglio: Cambiali e boni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	»	7,448,554.90	25,053,665.87	25,053,665.87
Portafoglio: Cedole di rendita e cartelle estratte	»	»		
Portafoglio: Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»		
Cambiali in moneta metallica	»	»	»	-
Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»		
Anticipazioni			L.	1,818,130.00
Titoli: Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca			L. 10,650,630.32	
Titoli: Id. Id. per conto della massa di rispetto			» 1,958,112.25	12,608,742.57
Titoli: Id. Id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza			» »	
Titoli: Effetti riservati all'incasso			» »	
Crediti			L.	16,201,427.38
Sofferenze			»	418,894.24
Depositi			»	19,314,160.60
Partite varie			»	11,173,800.28
		Totale	L.	107,331,686.70
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		»	1,251,691.59
		Totale generale	L.	108,286,378.65

PASSIVO

Capitale	L.	30,000,000.00
Massa di rispetto	»	2,362,761.11
Messa di rispetto straordinaria	»	-
Circolazione biglietti di Banca	»	48,202,635.50
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	119,681.68
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	534,668.56
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	19,314,160.60
Partite varie	»	5,303,634.60
Totale	L.	105,837,545.05
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	2,748,833.60
Totale generale	L.	108,586,378.65

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

44.ª Settimana dell' Anno 1876 — *Dal dì 29 Ottobre al dì 4 Novembre* 1876.

(dedotta l' Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE Grande Velocità	MERCANZIE Piccola Velocità	VETTURE Cavalli e Bestiame Grande Velocità	VETTURE Cavalli e Bestiame Piccola Velocità	INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto Chilometrico annuo
Prodotti della settimana	302,460.10	15,010.81	37,684.14	163,690.10	4,984.76	1,201.10	2,790.87	527,821.88	1,646	16,720.12
Settimana cor. 1875	299,284.16	14,580.17	39,351 84	157,734.90	4,182.71	896.65	2 301.70	518,332 13	1,617	16,714 39 (a)
Differenza in più	3,175.94	430.64	» »	5,955.20	802.05	304.45	489 17	9,489.75	29	5.73
Differenza » meno	» »	» »	1,667 70	» »	» »	» »	» »	» »	»	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 gennaio 1876 al 4 novembre detto	12154008.52	620,754.93	1,950,982 42	6,855,303 75	223,757.73	47,113.92	96,060 66	21947981.93	1,646	15,793.82
Periodo corr. 1875	12079188.69	636,366 29	1,737,034.41	6,951,849.38	206,930.96	36,910 28	95,989.52	21744269 55	1,617	15,935.91 (a)
Aumento	74,819.83	» »	213,947 99	» »	16,826.77	10,203.64	71.14	203,712 38	29	» »
Diminuzione	» »	15,611.46	» »	96,545 63	» »	» »	» »	» »	»	142.09

(a) I prodotti del 1875 sono definitivi.

(C. 7129

Ord. 902 —Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia Pasquale Cenni, gerente responsabile